SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 60/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 febbraio 2006, n. **88.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 37.960 ogni quadriennio a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono esssere depositate, di massima, nello stesso momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film.

La documentazione per l'ammissione deve comprendere i seguenti elementi, redatti in lingua italiana per la Repubblica italiana e in lingua inglese per la Repubblica del Sud Africa:

I) un trattamento dettagliato;

II) un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;

III) il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.

Tale documento deve precisare:

1) il titolo del film;

2) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;

3) il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per il suo cambiamento);

4) l'ammontare del costo;

5) l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;

6) la ripartizione dei proventi e dei mercati;

7) l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione alle eccedenze di spese può limitarsi al 30% del costo del film;

8) una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegna le Autorità competenti al rilascio del benestare di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:

a) nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;

b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;

c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 10 dell'Accordo.

9) una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;

10) una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;

11) il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film;

IV) il piano di finanziamento;

V) l'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;

VI) il piano di lavorazione.

Le competenti Autorità dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura finale del film, comprensiva del dialogo, deve essere sottoposta alle Autorità competenti in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato, e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi prima di terminare il film.

La sostituzione dì un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA

Preambolo

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, di seguito denominati le «Parti»;

Consapevoli della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;

Considerato che l'industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia e in Sud Africa;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Definizioni

(1) Ai fini del presente Accordo, si intende per «coproduzione audiovisiva» un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo.

Art. 2.

Film nazionali

(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali da entrambe le Parti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda.

(2) La realizzazione di film in coproduzione tra le Parti deve ottenere l'approvazione, dopo la consultazione tra le Autorità competenti di entrambe le Parti.

Art. 3.

Autorità competenti

(1) Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:

per la Repubblica italiana: il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale cinema;

e

per la Repubblica del Sud Africa: il Dipartimento delle arti e della cultura.

Art. 4.

Coproduzione

(1) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

Art. 5.

Riprese

(1) Le riprese in esterni o in interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.

(2) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonché le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini della Repubblica italiana o della Repubblica del Sud Africa, o cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli Stati membri dell'Unione africana inclusa la Southern African Development Community Region (SADC) o residenti permanenti nella Repubblica del Sud Africa.

(3) La partecipazione di personale tecnico e artistico, non avente la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti delle Parti, tenuto conto delle esigenze del film.

(4) Il personale tecnico e artistico straniero che risiede e/o lavora abitualmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica del Sud Africa può, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come appartenente al Paese di residenza.

Art. 6.

Apporti dei produttori

(1) La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi può variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.

(2) Deroghe eccezionali alle disposizioni del comma (1) del presente articolo possono essere stabilite concordemente dalle competenti Autorità di entrambe le Parti, ai sensi e con le procedure di cui alle legislazioni nazionali delle Parti.

Art. 7.

Produzioni tradizionali

(1) Le Parti contraenti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l'Italia, il Sud Africa ed ogni altro Paese con cui l'Italia e/o il Sud Africa sono legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.

(2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso, per entrambe le Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al venti (20) per cento del costo. Gli apporti artistici e tecnici devono conformarsi a questa percentuale.

Art. 8.

Negativi e lingue

(1) Ciascun film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno, un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo ed ha il diritto di servirsene per ottenere un altro controtipo o delle copie. Inoltre, ciascun coproduttore ha il diritto di utilizzare il negativo originale conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi.

(2) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in inglese.

Art. 9.

Importazione temporanea

(1) Le Parti contraenti faciliteranno l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente nei loro Paesi. Ciascuna delle Parti permetterà al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.

Art. 10.

Saldo degli apporti

(1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario.

(2) L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.

Art. 11.

Coproduzioni gemellate

(1) Per i fini sopra indicati, le produzioni gemellate possono essere considerate, previa approvazione delle Autorità competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici. Nonostante quanto stabilito dall'articolo 5, nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi può essere limitata solo ad un contributo finanziario, senza escludere necessariamente ogni contributo artistico o tecnico.

(2) Per l'approvazione da parte delle Autorità competenti, queste produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni:

(A) dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci e un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio;

(B) le produzioni gemellate devono essere distribuite alle stesse condizioni nella Repubblica italiana e nella Repubblica del Sud Africa;

(C) le produzioni gemellate possono essere prodotte o contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il lasso di tempo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non deve superare un (1) anno.

Art. 12.

Ripartizione dei mercati

(1) Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorità competenti delle Parti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.

(2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

(3) I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel «pool».

(4) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

Art. 13.

Contratti tra i coproduttori

(1) I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi:

a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto;

b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorità competenti delle Parti, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione;

c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico.

Art. 14.

Approvazione delle coproduzioni

(1) L'approvazione dì un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti di entrambe le Parti non impegna le Autorità stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film così realizzato.

Art. 15.

Esportazione dei film

(1) Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film è imputato, di massima, al contingente della Parte di cui la partecipazione è maggioritaria.

(2) Nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento.

(3) In caso di difficoltà, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte di cui il regista ha la nazionalità.

Art. 16.

Identificazione dei film di coproduzione

(1) I film di coproduzione devono essere presentati con la dicitura «coproduzione italo-sud africana» o «coproduzione sud africano-italiana».

(2) Questa dicitura deve figurare in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

Art. 17.

Presentazione nei festivals

(1) I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario.

(2) Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.

Art. 18.

Norme di procedura e istanza per la qualificazione

(1) Le Autorità competenti di entrambe le Parti fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi che disciplinano l'industria cinematografica nella Repubblica italiana e delle leggi vigenti in materia nella Repubblica del Sud Africa.

(2) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, in ogni caso, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le norme di procedura allegate al presente Accordo.

(3) In linea di massima, le Autorità competenti delle due Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, entro il più breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta giorni.

Art. 19.

Commissione mista

(1) Nel periodo di validità del presente Accordo una commissione mista, composta da funzionari di entrambe le Parti ed esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, si riunirà di massima una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche legislative o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

(2) In concreto, la commissione esaminerà se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni è stato rispettato e, in caso contrario, determinerà le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio.

(3) La commissione mista sottoporrà alle Autorità competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficoltà sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse delle Parti.

Art. 20.

Importazione

(1) Nessuna restrizione sarà attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche, televisive e video italiane nella Repubblica del Sud Africa o produzioni cinematografiche, televisive e video sud africane nella Repubblica italiana, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea.

(2) Inoltre, le Parti contraenti affermano la volontà di favorire con ogni mezzo la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni provenienti dall'altra Parte.

Art. 21.

Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo e sarà valido per un periodo di cinque anni.

(2) Esso sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza.

(3) Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorità e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

Art. 22.

Modifiche

(1) Il presente Accordo potrà essere modificato con il reciproco consenso di entrambe le Parti con uno scambio di note, che entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'Accordo base, attraverso il canale diplomatico.

Art. 23.

Risoluzione delle controversie

(1) Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due originali in italiano e in inglese.

Fatto a Cape Town, il 13 novembre 2003 nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi autentici.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5335):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 7 ottobre 2004.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 novembre 2004 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 23 novembre 2004, 17 novembre 2005 e 11 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 e approvato il 19 gennaio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3741):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 e 31 gennaio 2006.

Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.

06G0111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 2006, n. **89.**

Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, istitutivo del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificata, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51;

Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero delle intrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto di dover apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali dei compartimenti marittimi di Venezia, Monfalcone e Cagliari e dei circondari marittimi di Caorle, S. Antioco e Grado al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessità marittime ed alle esigenze locali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 14 novembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Uffici marittimi periferici

1. L'ufficio circondariale marittimo di Oristano è elevato a capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Oristano.

2. Gli uffici locali marittimi Jesolo (VE), Porto Nogaro (UD), Bosa (OR) e Portoscuso (CI) sono elevati a uffici circondariali marittimi, assumendo la rispettiva denominazione di ufficio circondariale marittimo di Porto Nogaro, ufficio circondariale marittimo di Jesolo, ufficio circondariale marittimo di Bosa e ufficio circondariale marittimo di Portoscuso.

Art. 2.

Circoscrizioni territoriali

1. Il limite delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all'articolo 1, nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, è individuato nelle rispettive tabelle allegate al presente decreto le quali, vistate dal Ministro proponente, ne formano parte integrante ed abrogano e sostituiscono le corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificate, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

MARTINO, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 147

ALLEGATO

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
Cagliari[1]	Portoscuso	Da Capo Pecora incluso Punta Trettu esclusa.			Province di: **Ogliastra** (OG) ad eccezione di parte del Comune di Balnei; **Cagliari**(CA); **Carbonia-Iglesias** (CI); **Medio Campidano** (MD) limitatamente a parte del Comune di Arbus.
	Sant'Antioco	Da Punta Trettu inclusa a Capo Teulada escluso, compresa l'isola di Sant'Antioco e gli isolotti viciniori		Calasetta	
	Carloforte	Isola di San Pietro e isolotti viciniori			
		Da Capo Teulada incluso a Capo Ferrato escluso		Porto Budello (Teulada)	
	Arbatax	Da Capo Ferrato incluso a Capo di Monte Santu incluso		Porto Corallo (Villaputzu)	
Olbia		Da Capo di Monte Santu escluso a Capo Bados escluso	Siniscola Cala Gonone	Orosei	Province di: **Ogliastra** (OG) limitatamente a parte del Comune di Balnei; **Nuoro** (NU); **Olbia-Tempio** (OT) limitatamente ai comuni di Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto S. Paolo, Olbia, San Teodoro e parte del comune di Arzachena.
	Golfo Aranci	Da Capo Bados incluso a Capo Ferro incluso	Porto Cervo di Arzachena		
La Maddalena		Da Capo Ferro escluso, compresa l'isola di La Maddalena e isole adiacenti, fino all'estremità nord inclusa della spiaggia di Rena Majore	Palau	Santa Teresa di Gallura	Provincia di: **Olbia–Tempio** (OT) limitatamente ai comuni di La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Palau e parte del Comune di Arzachena.
Porto Torres		Dall'estremità nord esclusa della spiaggia di Rena Majore fino a Capo Falcone escluso, compresa l'isola dell'Asinara	Castelsardo	Stintino	Province di: **Olbia–Tempio** (OT) limitatamente ai comuni di Aglientu, trinità d'Agultu e Badesi; **Sassari** (SS).
	Alghero	Da Capo Falcone incluso a Porto Tangone incluso	Porto Conte (Fertilia)	S. Nicolò dell'Argentiera	
Oristano	Bosa	Da Porto Tangone escluso a Torre di Pittinuri esclusa			Provincie di: **Oristano** (OR); **Medio-Campidano** (MD) con esclusione del Comune di Arbus.
		Da Torre di Pittinuri inclusa a Capo Pecora escluso		Marceddì (Arborea)	

[1] Con sezione staccata di Sarroch

VISTO: IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI TRIESTE					
Monfalcone	Grado	Dalla foce del Tagliamento alla foce dell'Isonzo (Sdobba) esclusa, con esclusione del canale di accesso a Porto Buso sino alle dighe foranee	Lignano Sabbiadoro		Provincia di: **Udine (UD)**, limitatamente ai seguenti comuni sulla sinistra del Tagliamento: Aquileia, Fiumicello, Latisana, Lignano sabbiadoro, Terzo di Aquileia; **Gorizia** (GO) limitatamente al comune di Grado.
	Porto Nogaro	Dalla diga di levante di Porto Buso, per l'intero canale marittimo sino all'ambito portuale di Porto Nogaro sul Fiume Corno e alla banchina della zona industriale Banduzzi – Torviscosa, sul Fiume Aussa, proseguendo verso ponente da punta della Niova lungo la con terminazione lagunare (L. 366/63) sino alla foce del Canale Cormor lato destro	Marano Lagunare		Provincia di: **Udine (UD)**, limitatamente ai seguenti comuni sulla sinistra del Tagliamento: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Bertiolo, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Codroipo, Gonars, Marano Lagunare, Mezzana del Turniano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano, Ronchis, S. Giorgio di Nogaro Talmasons, Teor, Tor Viscosa, Varmo.
		Dalla foce dell'isonzo (Sdobba) esclusa alla foce del Timavo (asse mediano)			Province di: **Udine (UD)** limitatamente ai seguenti comuni sulla sinistra del Tagliamento: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Attimis, Basiliano, Bicinicco, Buia, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Cassacco, Cercivento, Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dognia, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fleibano, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Grimarco, Lauco, Lestizza, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Maiano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggia Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Ninis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pontebba, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravasoletto, Raveo, Reana del Roiale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive D'arcano. Ruda, S. Daniele del Friuli, S. Giovanni al Natisone, S. Leonardo, S. Pietro al Natisone, S. Vito al Torre, S. Vito di Fagagna, S. Maria la Longa, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tapogliano, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Tolmezzo, Terreano, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Venzone, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio; **Gorizia** (GO) limitatamente ai comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, S. Canzian d'Isonzo, S. Floriano del Collio, S. Lorenzo Isontino, S. Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.
Trieste		Dalla foce del Timavo (asse mediano) al posto di blocco di San Bartolomeo	Muggia	Sistiana	Provincia di: **Trieste (TS)**.

VISTO: IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA					
Chioggia		Dalla foce del Po di Goro esclusa a Pellestrina esclusa, ma compresa la diga nord del Porto di Chioggia	Porto Levante	Pila di Porto Tolle Scardovari	Province di: **Venezia** (VE), limitatamente ai comuni di Chioggia, Cavarzere, Cona; **Mantova** (MN); **Rovigo** (RO).
Venezia		Da Pellestrina inclusa, esclusa la diga Nord del porto di Chioggia alla diga nord della bocca di porto di Venezia lido inclusa		Alberoni Burano Pellestrina	Province di: **Venezia** (VE) (esclusi i comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona); **Padova** (PD); **Verona** (VR); **Brescia** (BS); **Bergamo** (BG); **Trento** (TN); **Bolzano** (BZ); **Belluno** (BL); **Vicenza** (VI); **Pordenone** (PN); **Treviso** (TV); **Udine** (UD), limitatamente ai comuni sulla destra del tagliamento: Bordano, Gavazzo Carnico, Forgaria nel Friuli, Preone, Trasaghis, Verzegnis.
	Jesolo	Dalla diga nord della bocca di porto di Venezia esclusa alla foce della laguna del Mort inclusa			
	Caorle[1]	Dalla foce della laguna del Mort esclusa alla foce del fiume Tagliamento			

[1] Con sezione staccata a Bibione

VISTO: IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere i promulgare le leggi ed emandare decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 17, comma 1, lettera *d)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) - c) (Omissis);

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

— L'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1993, n. 121, così recita:

«Art. 1 *(Organizzazione della pubblica amministrazione).* — 1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonché le amministrazioni ad ordinamento autonomo;

b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;

c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;

c) riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e le attività istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane allo scopo di programmare le iniziative per l'internazionalizzazione dell'economia italiana, riorganizzare e programmare in maniera coordinata le attività economiche provinciali, regionali e nazionali;

d) possibilità di istituzione del Segretario generale;

e) diversificazione delle funzioni di staff e di line;

f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;

h) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni organizzative;

i) introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali;

l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo e amministrazione;

2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'ar. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonché di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;

5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione;

m) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonché di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria;

n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti;

o) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a livello regionale e sub-regionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, nonché di gestione;

p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.

3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.

5. In ogni regione e provincia è istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché al conferimento delle competenze già attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza.

7. Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

9. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.

10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.

12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolata in:

a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonché per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;

b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.

13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;

b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2, lettera *l)*, n. 1);

d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;

e) le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a. sono esercitate da un'apposita unità di controllo.

14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione è rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.

15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria.

19. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.

20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo.

21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR),

per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.

22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.

23. È soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui all'art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

24. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;

b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali;

c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;

d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;

e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori.

25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.

26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni.

27. Cli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;

b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) ridurre il numero dei componenti;

d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;

e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.

29. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.

30. L'Autorità per l'Adriatico è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge 19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni modificative ed integrative sono abrogate.

31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.

32. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.

33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:

1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime;

2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti;

3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti;

5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:

5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;

5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;

5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;

b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;

c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione delle pensioni di reversibilità, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;

d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate;

e) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;

f) soppressione degli enti.

34. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti già esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i principi di cui al comma 33.

35. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.

36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;

b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;

c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione;

d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.

37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *a)* del comma 33 e alla lettera *a)* del comma 36, i decreti

legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti commissioni.

39. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano le disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52.

40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione è tenuto a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero del tesoro, la detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti può fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

41. Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).

42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonché dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale può essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilità. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti.».

— L'art. 16 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (*Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.) così recita:

«Art. 16 *(Circoscrizione del litorale della Repubblica).* — Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.».

— Gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1952, n. 94, così recitano:

«Art. 1 *(Circoscrizioni).* — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.».

«Art. 2 *(Denominazione degli uffici marittimi).* — L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante: «Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 2000, n. 121.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51, recante: «Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi in Abruzzo, Sicilia ed Emilia-Romagna» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 2005, n. 88.

— L'art. 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203:

«Art. 41 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto dei territori con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane, reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche, trasporti e viabilità.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché del Dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

Nota all'art. 2:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e per il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51, si veda nelle note alle premesse.

06G0102

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2006.

Proroga dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2006, di proroga fino al 31 maggio 2006 dello stato di emergenza sopra richiamato;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, ed in particolare l'art. 3, comma 2;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale in atto nel territorio della regione Calabria è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, pertanto, che la gravità del contesto emergenziale in atto, così come risultante dagli atti in possesso del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rende ineludibile l'esigenza per il Commissario delegato di assumere con ogni urgenza interventi derogatori dell'ordinamento giuridico vigente di più ampia portata, con riferimento, tra l'altro, alla materia contrattuale, del personale, dei beni culturali e della contabilità di Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al contesto emergenziale in rassegna, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione, necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti ed al conseguente ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria deve intendersi prorogata fino al 31 maggio 2006 anche alla stregua delle motivazioni e degli ambiti derogatori di cui in premessa.

Il prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero svolge le funzioni di Commissario delegato. Il dott. Emilio Pascale svolge le funzioni di sub-commissario di cui al combinato disposto degli articoli 2, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A02647

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 marzo 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1º febbraio 2006 e scadenza 1º agosto 2021, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 marzo 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 29.908 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 2006 con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1º febbraio 2006 e scadenza 1º agosto 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1º febbraio 2006 e scadenza 1º agosto 2021, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della terza tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1º febbraio ed il 1º agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2021, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello di emissione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 26 gennaio 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'am-

montare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 marzo 2006, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo tre punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della terza tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della seconda tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 marzo 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della seconda tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP «quindicennali» (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 marzo 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 15 marzo 2006 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 3,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per quarantadue giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, farà carico al capitolo che verrà

iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A02721

DECRETO 8 marzo 2006.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 marzo 2011, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 marzo 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 29.908 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 marzo 2011, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 marzo 2011, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello di emissione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sul-

l'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 marzo 2006, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della terza tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della seconda tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 marzo 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP «quinquennali» (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 marzo 2006, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 15 marzo 2006 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A02722

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 gennaio 2006.

Modificazioni al decreto 11 febbraio 1997, recante: «Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 25, comma 7, lettera *b)*;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1997 recante «Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 1997, n. 72, e successive modificazioni;

Considerato che, anche in base alle valutazioni tecnico-scientifiche espresse dal Consiglio superiore di sanità nel parere reso nel corso della seduta del 20 dicembre 2005, il ricorso a farmaci non autorizzati deve essere rigorosamente subordinato ai soli casi di concreta, effettiva necessità;

Ravvisata l'esigenza di apportare modifiche alla disciplina dell'importazione di medicinali già registrati all'estero ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale, per evitare anomali impieghi in situazioni non giustificate da oggettivi caratteri di necessità e di urgenza;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, citato in premesse, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* L'importazione di cui al comma 1 è giustificata da oggettivi caratteri di eccezionalità e l'impiego del farmaco deve avvenire nel rispetto, oltre che della normativa in vigore in Italia delle condizioni di uso autorizzate nel paese di provenienza. Nel caso in cui le richieste dello stesso medicinale risultino eccessive rispetto a periodi precedenti, il competente ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera - Ministero della salute, in fase istruttoria, ai fini degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4, è tenuto, ad eccezione dei farmaci orfani e dei farmaci innovativi, a chiedere alla struttura sanitaria e al medico, oltre alla documentazione prevista dal comma 1, ulteriori delucidazioni in merito alla motivazione clinica ed epidemiologica idonea a giustificare nel caso concreto la richiesta.».

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 123

06A02644

DECRETO 4 marzo 2006.

Riconoscimento del carattere scientifico del «Centro per lo studio e trattamento dei neurolesi lungodegenti» di Messina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita la nota del 20 ottobre 2005 con cui la Regione siciliana ha trasmesso la documentazione concernente l'istanza del «Centro per lo studio ed il trattamento di neurolesi lungodegenti» di Messina finalizzata ad ottenere il riconoscimento del carattere scientifico per la disciplina delle «Neuroscienze nell'ambito del recupero e trattamento delle gravi cerebrolesioni acquisite»;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione siciliana n. 448 del 29 settembre 2005, con la quale è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale del riconoscimento del carattere scientifico del predetto Centro;

Vista la relazione riguardante le site - visit effettuata dalla sottocommissione presso il «Centro per lo studio ed il trattamento di neurolesi lungodegenti» in data 2 febbraio 2006;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettera da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 9 febbraio 2006;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È attribuito, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il riconoscimento del carattere scientifico al «Centro per lo studio ed il trattamento di neurolesi lungodegenti», Istituto con personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Messina, via Palermo, Ctr. Casazza, per la disciplina delle «Neuroscienze nell'ambito del recupero e trattamento delle gravi cerebrolesioni acquisite».

Roma, 4 marzo 2006

Il Ministro: STORACE

Il presidente della Regione siciliana
CUFFARO

06A02615

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 2006.

Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite, di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 30 luglio 2003 - serie generale - con il quale sono stati inseriti, per alcune varietà, sinonimi tradizionalmente utilizzati in attuazione al disposto dell'art. 19, paragrafo 1 lettera *a)* del regolamento CE 753/2002;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2003 - serie generale - con il quale è stato aggiornato il registro nazionale delle varietà di viti;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 15 novembre 2003 - serie generale - con il quale si sospendevano gli effetti del decreto 5 giugno 2003 e dell'allegato 1 del decreto 3 luglio 2003 limitatamente al sinonimo Prugnolo per la varietà Montepulciano N.;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2004 - serie generale - con il quale si abroga il predetto decreto ministeriale 5 novembre 2003 e si revocano il decreto ministeriale 5 giugno 2003 e l'allegato 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2003 limitatamente al sinonimo Prugnolo per la varietà di vite Montepulciano N.;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 242 del 14 ottobre 2004 - serie generale - «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000.»;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 210 del 9 settembre 2005 - serie generale - «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000.»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6 inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del registro nazionale delle varietà di viti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che il comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001 nelle sedute del 17 dicembre 2004, 30 marzo, 14 settembre e 3 novembre 2005 ha espresso il proprio avviso favorevole a talune variazioni del registro nazionale delle varietà di viti;

Decreta:

Articolo unico

Il registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 9 giugno 2005 viene integrato, all'allegato 1, sezione I - vitigni ad uve da vino, sezione IV - vitigni per portinnesto e sezione VIII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni, con le varietà di vite, i cloni ed i proponenti l'omologazione dei cloni riportati nell'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' DI VITE

(D.M. 8.2.2005 art.10)

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
002	AGLIANICO N.	001	I - VCR 7	1994	2	GLIANICA, GLIANICO, ELLANICO, ELLENICO	
		002	I - VCR 2	1995	2		
		003	I - VCR 13	1996	2		
		004	I - AV 02	1999	31		
		005	I - AV 05	1999	31		
		006	I - AV 09	1999	31		
		007	I - VCR 23	1999	2		
		008	I - VCR 111	2003	2		
		009	I - VCR 106	2005	2		
		010	I - VCR 109	2005	2		
		011	I - VCR 103	2005	2		
		012	I - UNIMI-VITIS-AGT VV421	2005	33/58		
		013	I - UNIMI-VITIS-AGTB VV411	2005	33/58		
266	AGLIANICO DEL VULTURE N.	001	I - VCR 11	1997	2		
		002	I - VCR 14	1997	2		
		003	I - UNIMI-VITIS-AGV VV401	2005	33/58		
		004	I - UNIMI-VITIS-AGV VV404	2005	33/58		
13	ANSONICA B.	001	I - VCR 3	2005	2	INZOLIA , INSOLIA	
042	CABERNET FRANC N.	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1	CABERNET*	* Ai soli fini della designazione
		003	I - FEDIT 4 C.S.G.	1969	3		
		004	I - ISV-F-V4	1990	1/23		
		006	I - BS-C1	1990	7/33		
		007	I - BS-C2	1990	7/33		
		008	I - VCR 10	1992	2		
		009	I - ISV SAVARDO 7	1999	1		
		010	I - ISV SAVARDO 8	1999	1		
		011	I - ISV 101	2003	1		

		012	I - TEA 1	2005	59/60		
		013	I - TEA 2	2005	59/60		
		014	I - TEA 3	2005	59/60		
043	CABERNET SAUVIGNON N.	002	I - RAUSCEDO 5 SELEZ. FERRARI	1969	2	CABERNET*	* Ai soli fini della designazione
		003	I - ISV-F-V5	1990	1/23		
		004	I - ISV-F-V6	1990	1/23		
		005	I - ISV 2	2003	1		
		006	I - ISV 105	2003	1		
		007	I - ISV 117	2003	1		
		008	I - VCR 8	2003	2		
		009	I - VCR 11	2003	2		
		010	I - VCR 19	2003	2		
		011	TEA 4	2005	59/60		
51	CANNONAU N.	001	I - CAP VS 5	1991	25	(10) ALICANTE N., (236) TOCAI ROSSO N., GARNACHA TINTA, GRANACCIA , GRENACHE , CANNONAO, GAMAY*	*Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Perugia
		002	I - CFC 13	1993	14		
		003	I - CAP VS 1	1994	25		
		004	I - CAP VS 2	1994	25		
		005	I - VCR 23	2005	2		
58	CATARRATTO BIANCO COMUNE B.	001	I - CS 1	1987	19/20	CATARRATTO*	* Ai soli fini della designazione
		002	I - VCR 7	2005	2		
		003	I - VCR 8	2005	2		
391	CHENIN B.	001	I - ISV – R 4	2003	1/2		
388	CIVIDIN B.						
390	CJANORIE N.						
392	GAMBA DI PERNICE						

92	GARGANEGA B.	001	I - RAUSCEDO 4	1969	2	GARGANEGO *	*Ai soli fini della designazione
		002	I - FEDIT 9 C.S.G.	1969	3		
		003	I - ISV-CV 69	1987	1/17		
		004	I - ISV-CV 84	1987	1/17		
		005	I - ISV-CV 24	1993	1/17		
		006	I - ISV - CV 11	1999	1		
		007	I - ISV - CV 18	1999	1		
		008	I - ISV sn 29 Angelini	2004	1/54		
		009	I - VCR 7	2005	2		
		010	I - VCR 13	2005	2		
		011	I - VCR 39	2005	2		
		012	I - VCR 105	2005	2		
104	GROPPELLO GENTILE N.	001	I - RAUSCEDO 3	1969	2	GROPPELLO *	* Ai soli fini della designazione
		002	I - VCR 14	2003	2		
		003	I - VCR 11	2005	2		
120	LAMBRUSCO SALAMINO N.	001	I - RAUSCEDO 5	1969	2	LAMBRUSCO*	* Ai soli fini della designazione
		002	I - CAB 1	1990	8		
		003	I - CAB 3	1990	8		
		004	I - VCR 1	1992	2		
		005	I - VCR 23	2003	2		
		006	I - VCR 20	2005	2		
121	LAMBRUSCO VIADANESE N.	001	I - VCR 15	2003	2	GROPPELLO RUBERTI	
		002	I - VCR 12	2005	2		
		003	I - VCR 13	2005	2		
389	MONDEUSE N.						
393	MORADELLA						

153	MOSCATO BIANCO B.	001	I - RAUSCEDO 2	1969	2	MUSCAT BLANC A PETIT GRAIN, MUSCAT DE CHAMBAVE, MOSCATO*, MOSCATELLO*, MOSCATELLONE*, MUSCAT**, MUSKATELLER**, MOSCATO REALE***	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri. *** Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Regione Puglia.
		002	I - FEDIT 6 C.S.G.	1969	3		
		003	I - CN 4	1980	12		
		004	I - MB 25 Bis	1990	19/20/22		
		005	I - CVT CN 16	1990	12		
		006	I - CVT AT 57	1990	12		
		007	I - AL-MOS-30	1988	24		
		008	I - VCR 3	1995	2		
		009	I - ISV 5	1999	1		
		010	I - CVT 190	2005	12		
		011	I - MartiniRossi CVT G3	2005	12		
		012	I - MartiniRossi CVT G9	2005	12		

163	NEGRO AMARO N.	001	I - VCR 10	1995	2		
		002	I - ISV sn-Cle 56	2003	1/52		
		003	I - ISV sn-Cle 64	2003	1/52		
		004	I - ISV sn-Cle 71	2003	1/52		
		005	I - UNIMI-VITIS-NEG VV606	2005	33/58		
		006	I - UNIMI-VITIS-NEG VV688	2005	33/58		

309	PELAVERGA N.	001	I - CVT 3	2004	12	CARI	
		002	I - CVT 40	2004	12		

199	PRIMITIVO N.	001	I - UBA 55/A	1992	11/35/36	ZINFANDEL	
		002	I - UBA 47/B	1996	11/35/36		
		003	I - UBA 46/H	1996	11/35/36		
		004	I - UBA 47/A	1996	11/35/36		
		005	I - UNIMI-VITIS-PRI VV501	2005	33/58		

218	SANGIOVESE N.	001	I - RAUSCEDO 10 (Grosso Lamole)	1969	2	SANGIOVETO	
		002	I - RAUSCEDO 24 (Medio Predappio)	1969	2		
		003	I - SG 2 T	1976	8		
		004	I - SG 4 T	1976	8		
		006	I - SG 12 T	1976	8		
		007	I - PECCIOLI 1	1976	9		
		008	I - AP-SG 1	1977	13		
		009	I - AP-SG 2	1977	13		
		010	I - SS-F9-A5-48	1978	15		
		011	I - MONTALCINO 42	1980	9		
		012	I - CSV-AP-SG5	1990	13		
		013	I - FEDIT 20-CH	1990	42		
		014	I - FEDIT 21-CH	1990	3		
		015	I - FEDIT 22-CH	1990	3		
		016	I - VCR 4	1995	2		
		017	I - VCR 19	1995	2		
		018	I - UBA 74/C	1992	11/35/36		
		019	I - UBA 79/C	1992	11/35/36		
		020	I - VCR 5	1994	2		
		021	I - VCR 6	1994	2		
		022	I - VCR 30	1994	2		
		023	I - U.S. FI-PI 3	1994	9/15		
		025	I - U.S. FI-PI 172	1994	9/15		
		026	I - B-BS-11	1978	15		
		027	I - VCR 23	1995	2		
		028	I - BF 10	1996	6/7/27/28/33		
		029	I - BF 30	1996	6/7/27/28/33		
		030	I - TIN-10	1996	6/7/27/28/33		
		031	I - TIN-50	1996	6/7/27/28/33		
		032	I - JANUS-10	1996	6/7/27/28/33		
		033	I - JANUS-20	1996	6/7/27/28/33		
		034	I - VCR 16	1996	2		
		035	I - VCR 103	1996	2		
		036	I - UBA 63/F	1996	11/35/36		
		037	I - UBA 63/L	1996	11/35/36		
		038	I - VCR 102	1997	2		
		039	I - CCL 2000/1	1999	9/15/27/30		

040	I - CCL 2000/2	1999	9/15/27/30
041	I - CCL 2000/3	1999	9/15/27/30
042	I - CCL 2000/4	1999	9/15/27/30
043	I - MI-BF-50	1999	7/33
044	I - MI-TIN-20	1999	7/33
045	I - MI-TIN-30	1999	7/33
046	I - MI-TIN-40	1999	7/33
047	I - C.FUTURO 1	2000	9/37/39
048	I - C.FUTURO 2	2000	9/37/39
049	I - C.FUTURO 3	2000	9/37/39
050	I - C.FUTURO 4	2000	9/37/39
051	I - VCR 106	2000	2
052	I - VCR 108	2000	2
053	I - Fedit 30 ESAVE	2000	3/32
054	I - Fedit 38 ESAVE	2000	3/32
055	I - VCR 105	2001	2
056	I - VCR 109	2001	2
057	I - VCR 116	2001	2
058	I - JANUS 50	2001	7/33
059	I - CSV - SG 4	2002	13
060	I - CSV - SG 6	2002	13
061	I - 9 ISV - CSV	2002	1/13
062	I - ISV RC 1	2002	1
063	I - ISV 2	2002	1
064	I - CCL 2000/5	2002	15/43/9/30/27
065	I - CCL 2000/6	2002	15/43/9/30/27
066	I - CCL 2000/7	2002	15/43/9/30/27
067	I - SG-CDO-4	2003	9/15/50
068	I - SG-CDO-6	2003	9/15/50
069	I - SG-P.A-1	2003	9/15/51
070	I - SG-P.A-8	2003	9/15/51
071	I - Fedit 2 ESAVE	2004	3/32
072	I - Agri 3	2005	9/15/56
073	I - Agri 45	2005	9/15/56
074	I - TEA 6	2005	59/60

SEZIONE IV – vitigni per portinnesto

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
604	101.14	003	I - ISMA 705	2003	6	
605	SCHWARZMANN	001	I - ISMA 607	2003	6	
		002	I - VCR 122	2004	2	
		003	I - ISV CONEGLIANO 1	2005	1	
606	420 A	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1968	1	
		002	I - V.G.V.A. 11	1969	4	
		003	I - V.G.V.A. 13	1969	4	
		004	I - V.G.V.A. 17	1969	4	
		005	I - MI - Q - 88	1976	7	
		006	I - MI - Q - 14	1976	7	
		007	I - MI - Q - 53	1976	7	
		009	I - UBA 08	1978	11	
		010	I - CFC 4 - 11	1978	14	
		011	I - FEDIT 104 C.S.G.	1969	3	
		012	I - VCR 103	1999	2	
		013	I - DONNINELLI Q 23	2004	6/55	
		014	I - DONNINELLI Q 24	2004	6/55	
		015	I - AGRI 10	2005	9/15/58	
610	KOBER 5 BB	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1	
		002	I - MI - K - 1	1976	7	
		003	I - MI - K - 3	1976	7	
		004	I - MI - K - 9	1976	7	
		005	I - UBA 01	1977	11	
		006	I - FEDIT 101 C.S.G.	1969	3	
		007	I - VCR 102	1996	2	
		008	I - VCR 423	2002	2	
		009	I - VCR 424	2002	2	
		010	I - DONNINELLI K 11	2004	6/55	
		011	I - DONNINELLI K 12	2004	6/55	
		012	I - AGRI 20	2005	9/15/58	

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
625	1103 PAULSEN	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1	
		002	I - V.G.V.A. 1	1969	4	
		003	I - V.G.V.A. 2	1969	4	
		004	I - V.G.V.A. 4	1969	4	
		005	I - V.G.V.A. 5	1969	4	
		006	I - V.G.V.A. 6	1969	4	
		007	I - V.G.V.A. 7	1969	4	
		008	I - V.G.V.A. 8	1969	4	
		009	I - V.G.V.A. 9	1969	4	
		010	I - V.G.V.A. 10	1969	4	
		011	I - V.G.V.A. 18	1969	4	
		012	I - V.G.V.A. 26	1969	4	
		013	I - V.G.V.A. 28	1969	4	
		014	I - UBA 08	1977	11	
		015	I - CFC 60-30	1978	14	
		016	I - CFC 57-34	1978	14	
		017	I - VCR 107	1996	2	
		018	I - VCR 119	1999	2	
		019	I - FEDIT 104 ESAVE	1999	3/32	
		020	I - VCR 498	2002	2	
		021	I - VCR 501	2002	2	
		022	I - DONNINELLI P 47	2004	6/55	
		023	I - DONNINELLI P 48	2004	6/55	
		024	I - ISV sn - G 1	2005	1/57	

SEZIONE VI - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
1	Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano	Viale XXVIII Aprile, 26 31015 CONEGLIANO TV
2	Vivai Cooperativi di Rauscedo	Via Udine, 39 33095 RAUSCEDO DI S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
3	Sig. Giuseppe Tocchetti	Via Campolongo 42 35020 DUE CARRARE PD
4	Vivaio Governativo di Viti Americane	Via Lo Bianco, 1 90100 PALERMO
5	Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	39040 Vadena ORA BZ
6	Istituto Agrario di San Michele all'Adige	Via E. Mach, 1 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN
7	Università degli Studi di Milano Istituto di Patologia Vegetale	Via Celoria, 2 20133 MILANO
8	Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Colture Arboree	Via Filippo Re, 6 40126 BOLOGNA
9	Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose	Via del Borghetto, 80 56124 PISA
10	Dr. Gino Salvaterra	c/o Istituto Agrario di San Michele all'Adige Via E. Mach 1
11	Università degli Studi di Bari Dipartimento di Difesa delle Piante dalle Malattie	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
12	Consiglio Nazionale delle Ricerche Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia	Via L. da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
13	Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani"	Via Garibaldi s.n.c. 63100 ASCOLI PICENO
14	Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari	Via G. Mameli, 126/D 09123 CAGLIARI
15	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
16	Università Cattolica del "Sacro Cuore" Facoltà di agraria di Piacenza	Via Emilia Parmense, 84 29100 PIACENZA

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
17	Comitato Vitivinicolo Veronese	c/o Ispettorato Regionale Agricoltura Via Locatelli 1 – 37100 VERONA
18	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza	Corso Fogazzaro, 37 36100 VICENZA
19	Università degli Studi di Catania Istituto di Coltivazioni Arboree ed	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
20	Cantina sperimentale di Milazzo	Via XX Luglio s.n.c. 98057 MILAZZO ME
21	Veneto Agricoltura	Via Roma, 34 35020 LEGNARO PD
22	Cantina sperimentale di Noto	Largo Pantheon, 1 96017 NOTO SR
23	Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia	Via Montesanto, 15/6 34170 GORIZIA
24	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria	c/o Regione Piemonte Assessorato Agricoltura – Settore produzione agricola Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO
25	Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei e Dipartimento di Patologia Vegetale	Via E. De Nicola 07100 SASSARI
26	Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree	Fraz. San Pietro 06121 PERUGIA
27	Regione Toscana Assessorato Agricoltura	Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
28	Soc. Banfi S.p.A.	S. Angelo Scalo 53024 MONTALCINO SI
29	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	Viale Bornata, 65 25123 BRESCIA
30	Consorzio Vino Chianti Classico	Via Scopeti, 155 – Sant'Andrea in Percussina 50026 S. CASCIANO VAL DI PESA FI
31	Regione Campania – Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione e Ricerca	Centro Direzionale Isola A/6 80143 NAPOLI
32	C.R.P.V. - Centro Ricerche Produzioni Vegetali	Via Vicinale Monticino 1965 47020 DIEGARO DI CESENA FC

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
33	Università degli Studi di Milano Istituto di Coltivazioni Arboree	Via Celoria, 2 20133 MILANO
34	Università degli Studi di Bologna Istituto di Patologia Vegetale	Via Filippo Re, 6 40126 BOLOGNA
35	Università degli Studi di Bari Istituto di Coltivazioni Arboree	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
36	Università degli Studi di Bari Istituto di Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
37	ARSIA - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale di Firenze	Via Pietrapiana, 30 50121 FIRENZE
38	Università degli Studi di Catania Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
39	Consorzio Vino Chianti	Lungarno Corsini, 4 50144 FIRENZE
40	Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano	Via delle Case Nuove, 15 53045 MONTEPULCIANO SI
41	Regione Lombardia Direzione Agricoltura	P.zza IV Novembre, 5 20124 MILANO
42	Consorzio Agrario di Siena	Via Pianigiani 9 53100 SIENA
43	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
44	Consorzio della denominazione San Gimignano	Villa della Rocca 53037 SAN GIMIGNANO SI
45	Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori, Sondrio	Via Valeriana 32 23100 SONDRIO
46	Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARUSIA)	Via Mario Angeloni, 63 06124 PERUGIA
47	Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo dell'Abruzzo (ARSSA)	P.zza Torlonia 67051 AVEZZANO AQ
48	Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	Via Ludovico Ariosto, 67 60030 (Loc. Moie) MAIOLATI SPONTINI AN
49	Azienda Val di Maggio Arnaldo Caprai s.r.l.	06036 MONTEFALCO PG

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
50	Tenuta Col d'Orcia Spa Società Agricola	53020 SANT'ANGELO IN COLLE SI
51	Progetto Agricoltura s.r.l.	Via Gramsci, 140 52025 MONTEVARCHI AR
52	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce	Viale Gallipoli 39 73100 LECCE
53	Institut Agricole Régional	Reg. La Rochére 1/A 11100 AOSTA
54	Sig. Umberto Angelini	Località Renzon 37013 CAPRINO VERONESE VR
55	Donninelli Vivai Piante	Via S. Maria, 39 60020 CASTELFERRETTI AN
56	Agriserv srl	Località Godenano 53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI
57	Azienda Agricola Vivaistica Piante Mediterranee di Guido Dr. Giuseppe	Via San Nicola 78 73100 LECCE
58	Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola	Via Richinvelda 45 33095 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
59	Vivaio ENOTRIA s.s.	Via Campagnole 2 31050 CAVASAGRA DI VEDELAGO TV
60	C.I.V.V. AMPELOS	Via Tebano 45 48018 FAENZA RA

06A02515

DECRETO 8 febbraio 2006.

Riconoscimento, quale associazione venatoria nazionale, della Conf.A.V.I. Confederazione delle associazioni venatorie italiane, in Thiene, ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto, in particolare, l'art. 34 della legge predetta, che stabilisce i requisiti e la procedura per il riconoscimento delle associazioni venatorie;

Vista la domanda in data 10 ottobre 2005, con la quale il presidente nazionale della confederazione delle associazioni venatorie italiane - Conf.A.V.I. ha presentato formale richiesta di riconoscimento dell'associazione ai sensi dell'art. 34 sopracitato, allegando l'atto costitutivo, lo statuto, l'attestazione ufficiale della consistenza numerica al 31 dicembre 2004, nonché la relazione sugli scopi dell'associazione richiedente e modello organizzativo della stessa;

Vista la nota inviata per e-mail del 24 ottobre 2005, con la quale l'ISTAT ha comunicato il numero complessivo dei cacciatori per l'anno 2004, dati illustrati con successiva nota n. 250 dell'8 novembre 2005;

Vista la relazione ministeriale del 24 ottobre 2005, nella quale, effettuata la necessaria istruttoria sulla base dei documenti presentati, si conferma la rispondenza dell'organismo riconoscendo alle finalità previste dalla legge, l'adeguatezza dei mezzi finanziari rispetto agli scopi statutari e il possesso del requisito numerico del numero degli iscritti prescritto dall'art. 34 della legge n. 157/1992;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale nella riunione del 19 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la confederazione delle associazioni venatorie italiane - Conf.A.V.I., con sede a Thiene, è riconosciuta quale associazione venatoria nazionale.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione.

Roma, 8 febbraio 2006

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro dell'interno
PISANU

06A02517

DECRETO 23 febbraio 2006.

Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma Apple Proliferation Phytoplasma.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonché le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera *c*);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, che in attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il Servizio fitosanitario nazionale (SFN) costituito dal Servizio fitosanitario centrale (SFC) e dai Servizi fitosanitari regionali (SFR);

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato il termine di «Apple proliferation phytoplasma» è l'attuale denominazione sistematica del fitoplasma già denominato «Apple proliferation mycoplasm», responsabile della malattia denominata «Scopazzi del melo»;

Considerato che l'Apple proliferation phytoplasma è trasmessa sia tramite innesto sia dagli insetti del genere Cacopsylla;

Considerato che la malattia risulta essere presente in Italia solo in parte del territorio nazionale, ma che la sua diffusione in talune aree frutticole ha già prodotto ingenti danni economici;

Considerato che l'Apple proliferation phytoplasma costituisce grande pericolo potenziale per le produzioni frutticole e per il vivaismo delle pomacee;

Ritenuto che con la combinata azione di contenimento degli insetti del genere Cacopsylla e di altri eventuali vettori della malattia e l'eliminazione del potenziale d'inoculo sia possibile procedere all'eradicazione di tale patogeno dai territori di recente insediamento;

Ritenuto che per fronteggiare i danni derivanti dalla diffusione di Apple Proliferation Phytoplasma sia opportuno adottare misure fitosanitarie volte alla sua eradicazione dalle aree focolaio e al suo contenimento nelle aree dove si è insediato da tempo;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Scopo generale

1. La lotta contro l'Apple proliferation phytoplasma (di seguito denominata APP) ed ai suoi vettori è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne la diffusione.

Art. 2.

Ispezioni

1. I Servizi fitosanitari regionali accertano annualmente la presenza di APP nei territori di propria competenza e comunicano gli esiti di tali accertamenti al Servizio fitosanitario centrale entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. Nel caso in cui sia stata accertata la presenza di APP in una determinata area, contestualmente alla comunicazione di cui al comma precedente, i Servizi fitosanitari regionali comunicano lo *status* che hanno dichiarato per le stesse aree, definendole focolaio oppure insediamento secondo quanto riportato dagli articoli 4 e 5.

Art. 3.

Azioni divulgative

1. I Servizi fitosanitari regionali danno la massima divulgazione alle informazioni relative ad Apple proliferation phytoplasma, ai sintomi ed ai danni da esso provocati, nonché alle relative strategie di intervento da adottare ed ai mezzi di lotta disponibili.

Art. 4.

Misure fitosanitarie nei focolai

1. All'interno della zona dichiarata «focolaio», area di almeno km 0,5 di raggio in cui è stata accertata ufficialmente la presenza di APP e si può ritenere tecnicamente possibile la sua eradicazione, gli interessati ad ogni titolo procedono alla immediata estirpazione di ogni pianta con sintomi sospetti di Apple proliferation phytoplasma senza la necessità di analisi di conferma.

2. Nelle stesse zone il Servizio fitosanitario regionale competente può adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di eradicare la malattia o di limitarne la diffusione, compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento infetto, l'istituzione di zone di sicurezza o il divieto di svolgere attività vivaistica.

3. I Servizi fitosanitari regionali dichiarano estinto il focolaio dopo tre anni consecutivi di controlli che hanno accertato l'assenza di sintomi della malattia.

Art. 5.

Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento

1. Si definisce «zona di insediamento» l'area delimitata dal Servizio fitosanitario regionale competente in cui è stata comprovata la presenza Apple proliferation phytoplasma e dei suoi vettori e la sua diffusione è tale da non far ritenere più possibile un'eventuale azione di eradicazione.

2. Nelle zone di insediamento l'adozione delle misure di contenimento dell'organismo nocivo sono definite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

3. Nelle zone di insediamento, per i frutteti abbandonati, definiti come impianti regolari di melo che negli ultimi due anni non siano stati oggetto di adeguati interventi agronomici e fitosanitari e nei quali sia stata comprovata la presenza di Apple proliferation phytoplasma, i Servizi fitosanitari regionali possono adottare misure fitosanitarie a carattere obbligatorio, ivi compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento infetto, o il divieto di svolgere attività vivaistica.

Art. 6.

Misure obbligatorie per l'attività vivaistica

1. I produttori di materiale di moltiplicazione del melo devono assicurare l'assenza di insetti del genere Cacopsylla o di altri vettori nei vivai di piante madri, mediante l'eventuale esecuzione di specifiche misure secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Analoghi interventi devono essere attuati nei piantonai qualora siano ubicati in aree in cui è presente la malattia o su indicazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può prescrivere annualmente mirate analisi di laboratorio su piante madri e piantonai al fine di accertare la presenza di Apple proliferation phytoplasma.

3. Nei campi di piante madri e nei piantonai ove si riscontri la presenza di Apple proliferation phytoplasma, è obbligatorio procedere alla eliminazione delle piante infette e viene sospeso il prelievo del materiale di propagazione fino a quando successivi controlli analitici disposti dal Servizio fitosanitario competente per territorio ne abbiano accertato l'assenza per tre anni consecutivi.

Art. 7.

Misure finanziarie

1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo.

2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende frutticole e vivaistiche per le perdite derivanti dall'adozione delle misure imposte a norma del presente provvedimento.

Art. 8.

Inadempienze

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A02514

DECRETO 23 febbraio 2006.

Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonché le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera *c*);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, che in attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il Servizio fitosanitario nazionale (SFN) costituito dal Servizio fitosanitario centrale (SFC) e dai Servizi fitosanitari regionali (SFR);

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che il cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu (di seguito denominato *D. kuriphilus*) costituisce grande pericolo potenziale per le produzioni ed il vivaismo castanicolo;

Tenuto conto che *D. kuriphilus* risulta essere presente in alcune aree castanicole del territorio nazionale dove ha già prodotto ingenti danni economici;

Ritenuto che si debba procedere all'attivazione, sull'intero territorio nazionale, di un sistema permanente di monitoraggio per la verifica della presenza di *D. kuriphilus*;

Ritenuto che per fronteggiare il pericolo derivante dalla diffusione di *D. kuriphilus* sia opportuno adottare misure fitosanitarie volte alla sua eradicazione dalle aree focolaio e al suo contenimento nelle aree dove si è insediato da tempo;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Scopo generale

1. La lotta contro *D. kuriphilus* è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne la diffusione.

Art. 2.

Ispezioni

1. I servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato e i Corpi forestali regionali, accertano annualmente la presenza di *D. kuriphilus* nei territori di propria competenza e comunicano gli esiti di tali accertamenti al Servizio fitosanitario centrale entro il 30 novembre di ogni anno.

2. Nel caso in cui sia stata accertata la presenza di *D. kuriphilus* in una determinata area, contestualmente alla comunicazione di cui al comma precedente, i Servizi fitosanitari regionali comunicano lo *status* che hanno dichiarato per le stesse aree, definendole focolaio oppure insediamento secondo quanto riportato dagli articoli 5 e 6.

Art. 3.

Denuncia dei casi sospetti

1. Chiunque, sulla base del rinvenimento di esemplari o del riscontro dei sintomi di infestazione (galle) su piante di castagno, venga a conoscenza della sospetta presenza di *D. kuriphilus*, lo comunica tempestivamente al Servizio fitosanitario competente per territorio.

2. I Servizi fitosanitari regionali verificano tempestivamente le segnalazioni ricevute adottando, in caso di riscontro positivo, le misure previste dal presente decreto.

Art. 4.

Azioni divulgative

1. I Servizi fitosanitari regionali danno la massima divulgazione alle informazioni relative a *D. kuriphilus* e ai sintomi ed ai danni da esso provocati, nonché alle relative strategie di intervento da adottare ed ai mezzi di lotta disponibili.

Art. 5.

Misure fitosanitarie nei focolai

1. All'interno della zona dichiarata «focolaio», area (in ogni caso non inferiore a km 0,5 di raggio) in cui è stata accertata ufficialmente la presenza di *D. kuriphilus* e si può ritenere tecnicamente possibile la sua eradicazione, gli interessati ad ogni titolo procedono, entro il 15 maggio di ogni anno, alla raccolta ed all'immediata distruzione delle parti di piante con sintomi evidenti di infestazione.

2. Nelle stesse zone il Servizio fitosanitario regionale competente può adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di eradicare il fitofago o di limitarne la diffusione, compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento infestato.

3. Il focolaio si estingue dopo che il Servizio fitosanitario regionale ha accertato l'assenza dell'insetto per tre anni consecutivi.

Art. 6.

Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento

1. Si definisce «zona di insediamento», l'area delimitata dal Servizio fitosanitario regionale competente in cui è stata comprovata la presenza di *D. kuriphilus* e la sua diffusione è tale da non far ritenere più possibile un'eventuale azione di eradicazione.

2. Nelle zone di insediamento le misure di contenimento dell'organismo nocivo sono definite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, privilegiando la lotta biologica.

Art. 7.

Divieti

1. È vietato trasportare rami recisi, fronde per ornamento e materiali di moltiplicazione di *Castanea sp.*, ad eccezione delle sementi, al di fuori delle zone in cui è presente *D. kuriphilus*, siano esse zone di focolaio o di insediamento.

2. È vietato detenere e porre in circolazione esemplari vivi di *D. kuriphilus* in ogni stadio di sviluppo, isolati o associati a vegetali di *Castanea sp.*, anche per scopi scientifici o di miglioramento genetico, senza specifica autorizzazione del Servizio fitosanitario centrale.

Art. 8.

Misure obbligatorie per l'attività vivaistica

1. Le piante madri di materiale di moltiplicazione di castagno e i campi di produzione di giovani piante di castagno (piantonai) sono ubicati in zone distanti almeno 10 km dalle zone nelle quali è presente il *D. kuriphilus*.

2. I vivaisti adottano immediatamente tutti gli interventi necessari, secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

3. In fase di commercializzazione dei materiali di *Castanea sp.*, i vivaisti notificano tempestivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio di destinazione, ogni movimentazione di piante e materiale di moltiplicazione compresi i dati identificativi degli acquirenti, escluse le sementi.

4. Il vivaista che, successivamente alla fase di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di castagno, venga a conoscenza che sullo stesso materiale o su una sua parte sia stata rilevata, alla successiva ripresa vegetativa, la presenza di *D. kuriphilus*, comunica gli estremi identificativi di tutti gli acquirenti dei materiali di moltiplicazione ceduti al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio di destinazione.

Art. 9.

Notifica delle misure fitosanitarie

1. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale ed agli altri Servizi fitosanitari regionali le misure fitosanitarie adottate, ai sensi del presente decreto nei territori di propria competenza.

Art. 10.

Misure finanziarie

1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo.

2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende castanicole e vivaistiche per le perdite derivanti dall'adozione delle misure imposte a norma del presente provvedimento.

Art. 11.

Inadempienze

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A02516

DECRETO 8 marzo 2006.

Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Campania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 182/2005, che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore dei produttori di uve da vino, individuati con le procedure di cui al decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, che hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Viste la delibera di giunta della regione Campania del 14 febbraio 2006, n. 149, che dichiara la grave crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005 nella provincia di Benevento;

Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, a favore delle imprese agricole della provincia di Benevento che per la crisi di mercato del 2005 delle uve da vino, hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le aree d'intervento sono quelle individuate dalla regione Campania con delibera di giunta n. 149 del 14 febbraio 2006;

2. La stessa regione determina le modalità e provvede all'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla regione medesima, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Gli aiuti economici a favore delle imprese agricole danneggiate, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono erogati secondo le disposizioni stabilite dall'Agea ai sensi del medesimo art. 1, comma 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A02606

DECRETO 8 marzo 2006.

Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Veneto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 182/2005, che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore dei produttori di uve da vino, individuati con le procedure di cui al decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, che hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Viste la delibera di giunta della regione Veneto del 20 settembre 2005, n. 2.714, che dichiara la grave crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005;

Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, comma 1 e 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, a favore delle imprese agricole della regione Veneto che per la crisi di mercato del 2005 delle uve da vino, hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le aree d'intervento sono quelle individuate dalla regione Veneto con delibera di giunta n. 2.714 del 20 settembre 2005;

2. La stessa regione determina le modalità e provvede all'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla regione medesima, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Gli aiuti economici a favore delle imprese agricole danneggiate, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono erogati secondo le disposizioni stabilite dall'Agea ai sensi del medesimo art. 1, comma 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A02607

DECRETO 8 marzo 2006.

Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Abruzzo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 182/2005, che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore dei produttori di uve da vino, individuati con le procedure di cui al decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, che hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Viste la delibera di Giunta della regione Abruzzo del 29 dicembre 2005, n. 1380, che dichiara la grave crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005;

Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, comma 1 e 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, a favore delle imprese agricole della regione

Abruzzo che per la crisi di mercato del 2005 delle uve da vino, hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le aree d'intervento sono quelle individuate dalla regione Abruzzo con delibera di giunta n. 1380 del 29 dicembre 2005;

2. La stessa regione determina le modalità e provvede all'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla Regione medesima, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Gli aiuti economici a favore delle imprese agricole danneggiate, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono erogati secondo le disposizioni stabilite dall'Agea ai sensi del medesimo art. 1, comma 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A02608

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 febbraio 2006.

Determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003, concernente la determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di novembre 2002;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal mese di settembre 2005;

Esaminato l'accordo di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, stipulato il 28 luglio 2005 tra FISE, Assoposte e SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOST e UILTRASPORTI;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di settembre 2005, è determinato, a livello nazionale, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2006

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE IV

COSTO MEDIO GIORNALIERO DEL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI POSTALI IN APPALTO - CCNL 28 LUGLIO 2005

NAZIONALE **OPERAI** **Settembre 2005**

	2° liv	3° liv	4° liv	5° liv
paga tabellare	8.539,68	7.495,56	6.758,88	6.144,12
ind. contingenza	6.251,64	6.209,52	6.180,60	6.154,20
E.D.R.- ex prot. 31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96
Totale A	**14.915,28**	**13.829,04**	**13.063,44**	**12.422,28**
indennita' integrativa	623,28	546,72	494,40	447,96
premio anzianita'	679,92	596,40	539,28	488,64
inden. di produttivita'	145,08	145,08	145,08	145,08
Totale B	**1.448,28**	**1.288,20**	**1.178,76**	**1.081,68**
tredicesima mensilità	1.363,63	1.259,77	1.186,85	1.125,33
quattordicesima mensilità	1.353,30	1.249,44	1.176,52	1.115,00
festività retribuite (n.4)	209,79	193,81	182,59	173,13
inden. presenza (2,45xgg.255)	624,75	624,75	624,75	624,75
indennita' mensa (2,84xgg.255)	724,20	724,20	724,20	724,20
indennita' vestiario (0,5xgg.255)	127,50	127,50	127,50	127,50
Una tantum lug 2003-lug2005	240,00	240,00	240,00	240,00
Totale C	**4.643,17**	**4.419,47**	**4.262,41**	**4.129,91**
T.F.R.	1.475,19	1.366,30	1.289,85	1.225,35
INPS (32,28)	6.780,97	6.306,45	5.973,29	5.692,21
INAIL (8,787%)	1.845,86	1.716,69	1.626,00	1.549,49
Incidenza IRAP(4,25%)	1.243,67	1.156,40	1.095,13	1.043,44
Incidenza IRES(33% IRAP)	410,41	381,61	361,39	344,34
TOTALE COSTO ANNUO	**32.762,83**	**30.464,16**	**28.850,27**	**27.488,70**
Costo medio giornaliero	**128,48**	**119,47**	**113,14**	**107,80**

NOTA: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. sopp. - 9 r.o.l. - 9 malattia, infortunio,maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L. 626/94 = *255*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE IV

COSTO MEDIO GIORNALIERO DEL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI POSTALI IN APPALTO - CCNL 28 LUGLIO 2005

NAZIONALE **IMPIEGATI** **Settembre 2005**

	Quadro	1° liv	2° liv	3° liv	4° liv
paga tabellare	10.199,76	10.199,76	8.539,68	7.495,56	6.758,88
ind. contingenza	6.319,20	6.319,20	6.251,64	6.209,52	6.180,60
E.D.R.- ex prot. 31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
ind. di funzione	619,80				
Totale A	**17.262,72**	**16.642,92**	**14.915,28**	**13.829,04**	**13.063,44**
indennita' integrativa	744,12	744,12	623,28	546,72	494,40
scatti di anzianità (3 scatti)	2.255,44	2.255,44	1.979,04	1.805,19	1.682,54
inden. di produttivita'	145,08	145,08	145,08	145,08	145,08
Totale B	**3.144,64**	**3.144,64**	**2.747,40**	**2.496,99**	**2.322,02**
tredicesima mensilità	1.700,61	1.648,96	1.471,89	1.360,50	1.282,12
quattordicesima mensilità	1.690,28	1.638,63	1.461,56	1.350,17	1.271,79
festività retribuite (n.4)	261,63	253,69	226,44	209,31	197,25
inden. presenza (2,45xgg.255)	624,75	624,75	624,75	624,75	624,75
indennita' mensa (2,84x2gg.55)	724,20	724,20	724,20	724,20	724,20
Una tantum lug 2003-lug2005	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Totale C	**5.241,47**	**5.130,23**	**4.748,84**	**4.508,93**	**4.340,11**
T.F.R.	1.828,49	1.774,34	1.588,69	1.471,91	1.389,73
INPS (30,06)	7.710,04	7.490,29	6.736,90	6.262,99	5.929,51
INAIL (0,404%)	103,62	100,67	90,54	84,17	79,69
Incidenza IRAP(4,25%)	1.495,46	1.452,75	1.306,33	1.214,22	1.149,40
Incidenza IRES(33% IRAP)	493,50	479,41	431,09	400,69	379,30
TOTALE COSTO ANNUO	**37.279,94**	**36.215,25**	**32.565,07**	**30.268,94**	**28.653,20**
Costo medio giornaliero	**146,20**	**142,02**	**127,71**	**118,70**	**112,37**

NOTA: Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. sopp. - 9 r.o.l. - 9 malattia, infortunio,maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L. 626/94 = *255*

06A02518

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 marzo 2006.

Completamento del Programma innovativo in ambito urbano - Contratti di quartiere II.

IL VICE MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, in data 11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002, con il quale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sono stati definiti i contenuti del progranima innovativo in ambito urbano, denominato «Contratti di quartiere II», finalizzato prioritariamente ad incrementare la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale, iniziativa per la quale era stato previsto la possibilità di co-finanziamento da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio n. 215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2003, di modifica del citato decreto 27 dicembre 2001, con il quale, si è provveduto alla ripartizione concordata, sulla media dei parametri di ripartizione dell'edilizia sovvenzionata ed agevolata fissati, per ciascuna regione, dalle tabelle A e C allegate alla delibera CIPE 22 dicembre 1998, di risorse da porre a bando per il varo del programma;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio il 1º dicembre 2003, registro n. 4, foglio n. 59, con il quale, in attuazione dell'art. 5 del predetto decreto ministeriale 27 dicembre 2001, è stata disposta la destinazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto al programma innovativo concernente le zone adiacenti alle stazioni ferroviarie delle grandi città e quelle limitrofe alle maggiori aree portuali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio il 7 gennaio 2004, registro n. 1, foglio n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2004, con il quale si è proceduto all'approvazione del secondo bando inteso a consentire l'accesso al programma dei comuni delle regioni Toscana, Campania e Calabria;

Vista la lettera n. 102229 del 7 settembre 2005 della Cassa depositi e prestiti, con la quale, è stata accertata la residua disponibilità, ai fini del completamento del programma «Contratti di quartiere II», di euro 311.455.371.216;

Sentito il Ministro per gli affari regionali;

Ravvisata l'opportunità di procedere al completamento del programma «Contratti di quartiere II», pervenendo alla piena utilizzazione delle risorse ad esso destinate;

Ritenuto di destinare l'importo di euro 308.340.817.703,84 al finanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano, e l'importo di euro 3.114.533.512,16, pari all'1% dell'intero finanziamento disponibile, alla realizzazione dei connessi servizi di assisteza tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, essendo state esaurite le procedure sopraccitati bandi, provvede, con le residue disponibilità di cui alle premesse, al completamento del programma «Contratti di quartiere II». L'importo complessivo è comprensivo della quota dell'1%, che è destinata ai servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati.

2. Ulteriori risorse da destinare al programma indicato al precedente comma 1 possono essere apportate dai comuni interessati, dagli enti territoriali e da altri soggetti pubblici e privati partecipanti ai relativi interventi.

Art. 2.

1 . Le modalità di presentazione da parte dei comuni interessati delle domande di partecipazione ed il riepilogo del contenuto delle stesse, delle procedure di valutazione degli interventi e di attuazione, sono ripetute nell'avviso, che forma parte integrante del presente decreto (allegato 1).

Art. 3.

1. I comuni interessati debbono presentare la domanda di partecipazione al programma, contenente le indicazioni e la documentazione di cui all'art. 2, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 marzo 2006

Il Vice Ministro: MARTINAT

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 180

ALLEGATO 1

AVVISO INTESO AL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO «CONTRATTI DI QUARTIERE II».

Art. 1.

Completamento del programma «Contratti di quartiere II»

1. Con la disponibilità residua di € 311.455.000,00, segnalata dalla Cassa depositi e prestiti, si provvede al completamento del programma nazionale innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II», che ha previsto il cofinanziamento da parte dello Stato, e delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno manifestato la loro adesione al programma partecipando al finanziamento, di proposte, avanzate dai comuni, di contratti di quartiere recanti interventi, finalizzati prioritariamente ad incrementare, anche con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale, incluso l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di competenza delle amministrazioni pubbliche, dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo. L'attuazione del programma si è perciò articolata per bandi, regionali e provinciali laddove gli enti territoriali hanno manifestato la disponibilità, e statale, in carenza della detta manifestazione di disponibilità. In relazione a quanto precede è stata verificata la disponibilità residua di cui al presente comma. L'importo residuo del finanziamento statale è perciò anche comprensivo della quota dell'1% destinata ai servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati.

2. Con l'attivazione del programma, che ora si porta a completamento a totale carico delle residue risorse statali, ci si è proposto in particolare, di concorrere con i comuni, nel rispetto delle loro prerogative costituzionali, al superamento delle cause strutturali del disagio, incrementando, anche con il supporto di ulteriori investimenti pubblici e privati ed attraverso forme di progettazione partecipata con il coinvolgimento dei cittadini per la definizione degli obiettivi, la dotazione infrastrutturale e di servizi a fruizione collettiva in quartieri degradati di comuni, città o loro consorzi, prevedendo nel contempo misure ed interventi che favoriscano l'integrazione, o reintegrazione sociale, e l'occupazione.

3. Ulteriori risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1 previsti nei singoli progetti di intervento possono perciò essere apportate da soggetti pubblici, enti territoriali e/o privati partecipanti al progetto, e costituiscono elemento di valutazione delle relative proposte.

4. Nel presente avviso si recano pertanto nuovamente le modalità di partecipazione al programma e si indica il termine per la presentazione delle relative proposte.

Art. 2.

Localizzazione degli interventi e modalità di presentazione delle domande

1. I progetti di contratti di quartiere II, recanti proposte interventi innovativi in ambito urbano, di cui all'art.1, sono localizzati nei comuni, in quartieri caratterizzati da:

- diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano;
- carenze di servizi;
- contesti di scarsa coesione sociale connessa a marcato disagio abitativo.

2. Gli interventi devono essere compresi, in via prioritaria, nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, aventi o meno valore di piani di recupero ai sensi dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, in comparti di edifici particolarmente degradati di cui all'art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nelle aree assoggettate a recupero urbanistico di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero in aree aventi caratteristiche analoghe, eventualmente già individuate dalla vigente legislazione regionale, in aree degradate ed in quelle soggette a recupero a causa di eventi sismici o di pubblica calamità.

3. Ai fini della partecipazione al programma i sindaci dei comuni interessati presentano domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, via Nomentana n. 2 - 00161 Roma, corredate da:

a) proposta di «Contratto di quartiere II», contenente la relazione descrittiva delle motivazioni e degli obiettivi degli interventi, delle loro modalità di attuazione e delle forme di partecipazione degli abitanti alla definizione del programma;

b) piano di recupero adottato dal comune, redatto secondo le modalità dell'art. 28 della legge n. 457/1978, ovvero stralcio del piano regolatore generale vigente, qualora sufficientemente dettagliato;

c) progetto preliminare delle opere proposte, con quantificazione dei costo dell'intervento, eventualmente in riferimento ai massimali regionali vigenti.

L'importo complessivo del finanziamento richiesto, esplicitato nel quadro tecnico economico degli interventi deve risultare dalla somma delle seguenti voci:

- importo dei lavori, (di cui il 25 % destinato al programma di sperimentazione);
- acquisizione aree o immobili;
- IVA sui lavori, calcolata al 10%;
- corrispettivo per progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza, collaudi e spese generali;
- IVA sui corrispettivo, calcolata al 20%;
- somme a disposizione dell'Amministrazione;
- imprevisti;

individuate per ogni intervento previsto;

d) programma di sperimentazione, contenuto nel 25% dell'importo di finanziamento richiesto, costituito da oneri per lavori e attività;

e) formale contratto preliminare, seppur condizionato alla realizzazione dell'opera, comprovante l'eventuale acquisto del o dei manufatti oggetto di intervento;

f) designazione del responsabile della realizzazione del progetto d'intervento, che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, e costituisca riferimento, nelle diverse fasi del procedimento, della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative;

g) schema di proposta di organizzazione delle attività e dei servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati, nel limite dell'1% dell'importo del finanziamento richiesto;

h) delibera di giunta comunale di approvazione della proposta di cui alla lettera *a)*.

5. Le domande devono essere consegnate in plico chiuso recante la dicitura «Programma contratti di quartiere II - avviso di completamento pubblicato il (indicazione degli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*)» al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, via Nomentana n. 2 - 00100 Roma, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative, sulla base della graduatoria delle proposte selezionate dalla Commissione di cui all'art. 5, individuerà formalmente i comuni i cui progetti sono ritenuti finanziabili, fino ad esaurimento delle risorse economiche di cui all'art.1. Detti comuni dovranno predisporre il progetto definitivo entro sessanta giorni dalla comunica-

zione dell'avvenuto finanziamento. La stessa Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative procederà quindi alla stipula dei relativi protocolli d'intesa, previa verifica della conformità del progetto definitivo, rispetto agli elaborati presentati a corredo della domanda di cui al precedente comma 4.

7. A decorrere dalla stipula del protocollo d'intesa i comuni individuati dispongono di sessanta giorni per redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza del finanziamento.

8. Per la redazione delle progettazioni, i comuni possono accedere al fondo di rotazione per la progettualità di cui all'art. 8 della legge 23 maggio 1978, n. 135.

Art. 3.

Caratteristiche e finalità dei progetti

1. I progetti sono finalizzati al recupero, al potenziamento e/o alla realizzazione *ex novo* delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al miglioramento delle condizioni ambientali e delle dotazioni di servizi pubblici e privati, nonché al recupero, per la fruizione pubblica, di edifici ed aree degradati o suscettivi di degrado, ed alla ricostruzione dei manufatti colpiti da eventi sismici o pubbliche calamità;

2. I progetti stessi debbono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti od adottati individuando un ambito all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente) o, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale.

3. I progetti sono caratterizzati:

- dalla riqualificazione dell'ambito urbano, anche attraverso l'adeguamento e lo sviluppo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- dalla dotazione di servizi volti al raggiungimento di più elevati standard di qualità;
- dal recupero e riuso, a servizio della collettività, di contenitori dismessi o da dismettere, da destinare ad opere di urbanizzazione;
- dalla ristrutturazione di immobili colpiti da eventi sismici o pubblica calamità, da destinare ad opere di urbanizzazione;
- dal miglioramento delle condizioni ambientali e sociali ed dall'incentivazione dell'offerta occupazionale.

4. Sono considerati a carattere sperimentale gli interventi innovativi mirati al contenimento dei consumi energetici, ed al miglioramento della qualità ambientale, dell'economicità della gestione e della manutenzione di servizi collettivi, ottenuti facendo ricorso a manufatti e/o tecnologie innovative, che comprovino l'abbattimento dei costi sopportati dalla pubblica amministrazione per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere di urbanizzazione.

5. In ogni caso ciascun progetto d'intervento potrà essere finanziato, con le risorse del precedente art. 1, comna 1, per un ammontare compreso tra 1 e 8 milioni di euro.

6. Nell'ambito dei citati progetti destinati al recupero e riqualificazione urbana, ulteriori risorse, diverse rispetto a quelle indicate all'art. 1, comma 1, di natura pubblica e/o privata, possono essere finalizzate ad interventi compresi in una o più categorie tra quelle di seguito elencate:

- opere infrastrutturali;
- strutture per servizi;
- interventi residenziali e di dotazione connessa a quella residenziale, finanziabili con risorse private, per i quali vanno individuate idonee garanzie atte ad assicurarne, la completa realizzazione;
- interventi a completamento di opere di urbanizzazione, per le quali le risorse pubbliche sono insufficienti.

7. Ulteriori risorse aggiuntive, pubbliche e/o private, diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 1, possono essere destinate all'ampliamento e/o integrazione e/o completamento di quanto finanziato con le risorse di cui al comma 1 citato, attraverso la concessione di diritti edificatori su tutto il territorio comunale ovvero mediante concessione di progettazione, realizzazione e gestione delle stesse opere per periodi temporali legati alla remunerazione dei capitali investiti.

Art. 4.

Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico -privato

1. Al fine di dare completa attuazione ai progetti di cui al presente bando possono essere formalizzati accordi tra le amministrazioni pubbliche, e tra queste e gli enti pubblici, tesi ad incrementare l'occupazione ed a favorire l'integrazione sociale in settori quali: promozione della formazione professionale giovanile, recupero dell'evasione scolastica, assistenza agli anziani ed alle categorie svantaggiate, realizzazione di strutture per l'accoglienza.

2. Con analoghe finalità possono essere stipulate convenzioni tra amministrazioni pubbliche ed associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato ed operatori privati in particolare per quanto attiene il settore dei servizi.

Art. 5.

Commissione per la valutazione delle domande e criteri di valutazione

1. Con decreto del direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative è nominata la Commissione per la valutazione delle proposte redatte dai comuni, da ammettere a finanziamento. Detta Commissione ha sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Commissione formula la graduatoria delle proposte di intervento. La valutazione delle proposte avviene mediante l'attribuzione di specifici punteggi per un ammontare, relativamente a ciascun gruppo di indicatori di cui alle lettere successive, fino ad un massimo di 18 punti:

a) Caratteri del comune con riferimento a:

dimensionamento demografico;

tasso di disoccupazione;

rischio sismico;

dichiarazione di pubblica calamità;

potenzialità di sviluppo economico e sociale.

La documentazione relativa a dimensionamento demografico, tasso di disoccupazione, classificazione sismica e dichiarazione/i di pubblica calamità, deve essere fornita dal comune interessato, ed unita alla domanda, insieme ad una relazione documentata sulle potenzialità di sviluppo economico e sociale;

b) caratteri della proposte d'intervento con riferimento a:

risultati attesi per gli aspetti urbanistici, legate all'efficienza e fruibilità dei servizi, anche connessa con il recupero di edifici e aree degradate;

risultati attesi per gli aspetti sociali;

risultati attesi per gli aspetti occupazionali;

risultati attesi per l'adeguamento e/o miglioramento sismico;

risultati attesi per il recupero delle zone colpite da pubblica calamità;

c) presenza ed entità di finanziamenti apportati dallo stesso comune o da altri soggetti istituzionali e/o privati con riferimento a:

ulteriori interventi sia di ampliamento, che di integrazione, che di completamento;

interventi edilizi, di recupero, sostituzione e riqualificazione urbanistica;

interventi per servizi sociali tesi all'integrazione;

interventi per favorire lo sviluppo economico dell'area;

interventi per favorire l'occupazione;

interventi tesi all'ammodernamento funzionale e gestionale;

d) caratteri del progetto preliminare con riferimento a:

opere sperimentali e/o innovative;

sostenibilità ambientale e rapporto con il contesto urbano;

opere caratterizzate da semplificazione gestionale;

opere caratterizzate da alto tasso di investimento/redditività;

e) caratteri del programma di sperimentazione con riferimento a:

interesse e sjgnificatività dei contenuti e delle ricadute ai fini normativi dell'intervento sperimentale;

2. Ai fini della valutazione delle proposte, costituisce condizione di particolare attenzione la presenza di risorse private che incrementino la dotazione finanziaria anche attraverso interventi residenziali e/o infrastrutturali che contribuiscano ad elevare il tasso di reddito, l'occupazione e l'integrazione sociale. Ciò può avvenire anche ricorrendo ad operazioni di recupero, demolizione e ricostruzione, anche previo acquisto da parte dei comuni interessati, dei manufatti in disuso o meno, ovvero con interventi del capitale privato.

Art. 6.

Procedure

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o di un suo delegato, sono resi esecutivi i risultati della procedura di valutazione. Detto provvedimento, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, è affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I comuni ammessi al finanziamento dovranno presentare il progetto definitivo, accompagnato da delibera di giunta comunale di approvazione, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione da parte della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative dell'avvenuto finanziamento.

2. Il Direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative procederà stipulare i protocolli di intesa con i comuni ammessi al finanziamento, previa verifica di conformità del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di gara, entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui sopra. A seguito dei protocolli di intesa, qualora necessario, le amministrazioni interessate procedono alla formalizzazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In attuazione di detti atti il medesimo direttore generale o un suo delegato, entro quarantacinque giorni dal protocollo d'intesa, stipulerà con i comuni di cui sopra le convenzioni per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, la cui efficacia è subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.

Art. 7.

Monitoraggio e vigilanza

1. L'attività di vigilanza sull'attuazione del programma è esercitata in base allo schema propositivo di cui all'art. 2, comma 4, lettera *g)*, che viene recepito nella convenzione di cui all'art. 6. Il comune proponente nomina il responsabile del contratto di quartiere II come previsto dal precedente art. 2, comma 4, lettera *f)*.

06A02723

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 17 febbraio 2006.

Disposizioni in merito alla fornitura del servizio di posta elettronica ibrida.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, che ha attuato la direttiva 2002/39/CE riguardante l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 18 febbraio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1º marzo 1999, n. 49, concernente l'autorizzazione provvisoria all'espletamento del servizio di recapito della posta elettronica ibrida, come modificato dal decreto del Ministero delle comunicazioni 12 maggio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1999, n. 116;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in qualità di Autorità di regolamentazione per il settore postale 17 aprile 2000, concernente la conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste italiane S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale 23 dicembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003, recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 29 dicembre 2005, riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;

Vista la deliberazione del CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77, recante «Linee guida sulla regolazione del settore postale»;

Visto il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 23 febbraio 2005 di avvio dell'istruttoria per presunto abuso di posizione dominante di Poste italiane S.p.a ai sensi dell'art. 82 del Trattato CE;

Ritenuto che le attuali esigenze del mercato richiedono un superamento delle disposizioni del decreto 18 febbraio 1999 mediante l'eliminazione di condizioni per l'accesso alla rete postale degli invii aventi caratteristiche di corrispondenza epistolare generati mediante

l'impiego di mezzi telematici e trasformati in messaggi cartacei che possono costituire barriere significative all'ingresso di nuovi operatori;

Considerato che il recapito di invii di posta elettronica ibrida indirizzati alle medesime aree territoriali di servizio ove è stato effettuato il ritiro da Poste italiane S.p.a comporta per Poste italiane S.p.a costi effettivi tendenzialmente inferiori a quelli sostenuti per l'ordinario servizio di raccolta, recapito, trasporto, smistamento e consegna in aree territoriali di servizio diverse;

Considerato che ai fini dell'individuazione della riduzione dei costi è comunque necessario tenere conto di una adeguata remunerazione del capitale già investito nella realizzazione della rete postale;

Ritenuto opportuno che, conseguentemente, Poste italiane proceda all'applicazione nei suddetti casi di riduzioni rispetto alle tariffe ordinarie a favore di tutti gli operatori ed a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, approvate dal Ministero delle comunicazioni in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale;

Ritenuto di mantenere provvisoriamente, nelle more del procedimento di approvazione delle suddette riduzioni, l'attuale tariffa di 0,37 euro per un numero minimo di un milione di invii aventi caratteristiche di corrispondenza epistolare su base annua;

Decreta:

Art. 1.

1. Poste italiane S.p.a consente agli operatori di posta elettronica ibrida l'accesso alla propria rete postale per il recapito degli invii generati mediante l'impiego di mezzi telematici e trasformati in messaggi cartacei alle condizioni e con le modalità indicate nel presente decreto.

2. Ai predetti fini il territorio nazionale è suddiviso in aree territoriali di servizio, corrispondenti ai comprensori postali di smistamento e di recapito individuati dai codici di avviamento postale di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Il ritiro degli invii trasformati in messaggi cartacei, già imbustati e distinti per codice di avviamento postale, avviene a cura delle Poste italiane presso i centri stampa indicati dagli operatori di posta elettronica ibrida.

2. Gli invii aventi caratteristiche di corrispondenza epistolare di cui al comma 1, indirizzati ad aree territoriali di servizio diverse da quelle ove è stato effettuato il ritiro da parte di Poste italiane S.p.a., sono soggetti a tariffazione ordinaria.

3. Per il recapito degli invii aventi caratteristiche di corrispondenza epistolare di cui al comma 1 indirizzati alle medesime aree territoriali di servizio ove è stato effettuato il ritiro, Poste italiane S.p.a. applica a tutti gli operatori, per l'accesso alla rete postale, riduzioni rispetto alla tariffa ordinaria, che tengono conto dei minori costi effettivamente sostenuti e di una adeguata remunerazione del capitale investito, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. Tali riduzioni, che possono altresì presupporre un numero minimo di invii consegnati da uno stesso operatore, comunque tale da non costituire una significativa barriera all'entrata di nuovi operatori nel mercato della posta ibrida, devono essere comunicate, entro trenta giorni dal presente decreto ed entro quindici giorni da ogni successiva variazione, al Ministero delle comunicazioni in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale. Il Ministero procede alla approvazione delle riduzioni prospettate, valutata la congruità delle proposte in rapporto ai minori costi sostenuti da Poste italiane S.p.a. rispetto al servizio ordinario di raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali indirizzati in aree territoriali di servizio diverse da quelle ove è stato effettuato il ritiro, tenuto conto di una adeguata remunerazione del capitale investito nella rete postale. Nel caso in cui il Ministero non si pronunci nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, le riduzioni si hanno per approvate. Ove sia necessario acquisire informazioni, documenti o pareri, il termine ricomincia a decorrere per non più di una volta dalla data della relativa ricezione.

4. Fino all'approvazione delle riduzioni, la tariffa per il ritiro e il recapito di ciascun invio avente carattere di corrispondenza epistolare, di peso rientrante nel primo porto (20 grammi), indirizzato alle medesime aree territoriali di servizio ove è stato effettuato il ritiro da parte di Poste, resta fissata provvisoriamente in euro 0,37 per un numero minimo di un milione di invii su base annua.

5. Per gli invii di corrispondenza diversa da quella epistolare si applicano condizioni economiche non discriminatorie da stipularsi tra Poste italiane S.p.a e gli operatori interessati.

Art. 3.

1. Gli invii di natura epistolare generati mediante l'impiego di mezzi telematici e trasformati in messaggi cartacei devono essere individuati riportando in modo evidente sulla busta il logo P.E.I.E. (posta elettronica ibrida epistolare), di cui all'allegato *B*, e l'indicazione del centro stampa di cui all'art. 2.

Art. 4.

1. Il decreto del Ministero delle comunicazioni 18 febbraio 1999 è abrogato.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Ministro: LANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 292

ALLEGATO A

COMPRENSORI POSTALI E CAP DI COMPETENZA

Comprensorio	Nome Provincia	CAP Intervallo Provincia	CAP Intervallo Capoluogo
Ancona	ANCONA	60010/60049	60100/60131
Ancona	ASCOLI PICENO	63010/63049	63100
Ancona	CAMPOBASSO	86010/86049	86100
Ancona	CHIETI	66010/66055	66100
Ancona	ISERNIA	86070/86097	53170
Ancona	L'AQUILA	67010/67069	67100
Ancona	MACERATA	62010/62039	62100
Ancona	PESARO URBINO	61010/61049	61100
Ancona	PESCARA	65010/65029	65100/65132
Ancona	TERAMO	64010/64049	64100
Bari	BARI	70010/70059	70100/70126
Bari	BRINDISI	72010/72029	72100
Bari	FOGGIA	71010/71049	71100
Bari	LECCE	73010/73059	73100
Bari	MATERA	75010/75029	75100
Bari	TARANTO	74010/74029	74100
Bologna	BOLOGNA	40010/40069	40100/40141
Bologna	FERRARA	44010/44049	44100
Bologna	FORLI' CESENA	47010/47043	47100
Bologna	MODENA	41010/41059	41100
Bologna	PARMA	43010/43059	43100
Bologna	RAVENNA	48010/48028	48100
Bologna	REGGIO EMILIA	42010/42049	42100
Bologna	RIMINI	47811/47899	47900
Cagliari	CAGLIARI	09010/09049	09100/09134
Cagliari	NUORO	08010/08049	08100
Cagliari	ORISTANO	09070/09099	09170
Cagliari	SASSARI	07010/07049	07100
Firenze	AREZZO	52010/52048	52100
Firenze	FIRENZE	50010/50069	50100/50145
Firenze	GROSSETO	58010/58055	58100
Firenze	LIVORNO	57010/57039	57100/57128
Firenze	LUCCA	55010/55068	55100
Firenze	MASSA CARRARA	54010/54039	54100
Firenze	PERUGIA	06010/06089	06100/06132
Firenze	PISA	56010/56048	56100/56127
Firenze	PISTOIA	51010/51039	51100
Firenze	PRATO	59011/59028	59100
Firenze	SIENA	53010/53049	53100
Milano	BERGAMO	24010/24069	24100/24129
Milano	COMO	22010/22079	22100
Milano	CREMONA	26010/26049	26100
Milano	LECCO	23801/23899	23900
Milano	LODI	26811/26867	26900
Milano	MILANO	20010/20099	20100/20162
Milano	NOVARA	28010/28079	28100
Milano	PAVIA	27010/27059	27100
Milano	PIACENZA	29010/29029	29100
Milano	SONDRIO	23010/23039	23100
Milano	VARESE	21010/21059	21100

Comprensorio	Nome Provincia	CAP Intervallo Provincia	CAP Intervallo Capoluogo
Milano	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	28801/28897	28900/28925
Napoli	AVELLINO	83010/83059	83100
Napoli	BENEVENTO	82010/82038	82100
Napoli	CASERTA	81010/81059	81100
Napoli	CATANZARO	88020/88073	88100
Napoli	COSENZA	87010/87076	87100
Napoli	CROTONE	88811/88843	88900
Napoli	NAPOLI	80010/80079	80100/80147
Napoli	POTENZA	85010/85059	85100
Napoli	REGGIO CALABRIA	89010/89069	89100
Napoli	SALERNO	84010/84099	84100/84135
Napoli	VIBO VALENTIA	89811/89868	89900
Palermo	AGRIGENTO	92010/92029	92100
Palermo	CALTANISSETTA	93010/93019	93100
Palermo	CATANIA	95010/95049	95100/95131
Palermo	ENNA	94010/94019	94100
Palermo	MESSINA	98020/98079	98100/98168
Palermo	PALERMO	90010/90049	90100/90151
Palermo	RAGUSA	97010/97019	97100
Palermo	SIRACUSA	96010/96019	96100
Palermo	TRAPANI	91010/91029	91100
Roma	FROSINONE	03010/03049	03100
Roma	LATINA	04010/04029	04100
Roma	RIETI	02010/02049	02100
Roma	ROMA	00010/00069	00100/00199
Roma	TERNI	05010/05039	05100
Roma	VITERBO	01010/01035	01100
Torino	ALESSANDRIA	15010/15079	15100
Torino	AOSTA	11010/11029	11100
Torino	ASTI	14010/14059	14100
Torino	BIELLA	13811/13899	13900
Torino	CUNEO	12010/12089	12100
Torino	GENOVA	16010/16049	16100/16167
Torino	IMPERIA	18010/18039	18100
Torino	LA SPEZIA	19010/19038	19100/19139
Torino	SAVONA	17010/17058	17100
Torino	TORINO	10010/10099	10100/10156
Torino	VERCELLI	13010/13060	13100
Venezia	BELLUNO	32010/32047	32100
Venezia	GORIZIA	34070/37079	34170
Venezia	PADOVA	35010/35048	35100/35143
Venezia	PORDENONE	33070/33099	33170
Venezia	ROVIGO	45010/45039	45100
Venezia	TREVISO	31010/31059	31100
Venezia	TRIESTE	34010/34019	34100/34149
Venezia	UDINE	33010/33059	33100
Venezia	VENEZIA	30010/30039	30100/30175
Verona	BOLZANO	39010/39059	39100
Verona	BRESCIA	25010/25089	25100/25136
Verona	MANTOVA	46010/46049	46100
Verona	TRENTO	38010/38089	38100
Verona	VERONA	37010/37069	37100/37139
Verona	VICENZA	36010/36078	36100

ALLEGATO *B*

Logo: P.E.I.E.

Posizione sulla busta:
non meno di millimetri 5 dal bordo superiore;
non meno di millimetri 5 dal bordo sinistro.

Dimensioni:
altezza minima millimetri 6;
altezza massima millimetri 15;
larghezza minima millimetri 20;
larghezza massima millimetri 40.

06A02645

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 22 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Decreta:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Napoli in data 9 febbraio 2006.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla comunicazione, prot. up/na/ 001339 del 9 febbraio 2006 dell'Ufficio ACI PRA di Napoli, che ha segnalato che, in pari data, a causa di un'assemblea del personale, l'ufficio sarebbe rimasto chiuso al pubblico. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, con nota prot. 6/06 del 14 febbraio 2006, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

a) Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

b) norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 22 febbraio 2006

Il direttore regionale: ORLANDI

06A02453

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 1º febbraio 2006, l'irregolare funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Ancona, a causa di assemblea del personale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 25 gennaio 2006, prot. 200/U/AffGen/06 ha preannunciato la chiusura dalle ore 11 alle ore 12,30 degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di

Ancona prevista per il giorno 1º febbraio 2006 a causa di assemblea del personale, chiedendo l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACI di Ancona con nota 385/pra5 del 24 febbraio 2006, ha confermato il verificarsi dell'evento segnalato.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1); regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 28 febbraio 2006

Il direttore regionale: DI IORIO

06A02454

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 6 marzo 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Palermo nel giorno 31 gennaio 2006.

Motivazioni.

L'irregolare funzionamento del suddetto ufficio nel giorno 31 gennaio 2006 è dovuto ad un'interruzione dell'energia elettrica che ha interessato solo i servizi di pubblicità immobiliare che sono stati ripristinati con regolarità dalle ore 9,50 della stessa giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 6 marzo 2006

Il direttore regionale: IMBROGLINI

06A02601

COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 24 febbraio 2006.

Rettifica dell'ordinanza 13 dicembre 2005 di autorizzazione alla costruzione, nel sito Eurex del comune di Saluggia, delle opere connesse all'impianto Cemex.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il presidente della SO.G.I.N. S.p.a. è stato nominato commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari (nel seguito, commissario delegato) e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga fino al 31 dicembre 2004 dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il commissario delegato è stato dotato di ulteriori poteri in deroga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2005 dello stato di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006 di ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006;

Considerato che l'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 di autorizzazione alla costruzione, nel sito Eurex del comune di Saluggia (Vercelli), delle opere connesse all'impianto Cemex contiene nel testo alcuni errori materiali e espressioni sotto qualche aspetto imprecise o incomplete, tali comunque da poter ingenerare equivoci o erronee interpretazioni;

Ritenuto che è necessario procedere alla rettifica di tali errori o imprecisioni ed è opportuno provvedere altresì a modificare il testo dell'ordinanza per tener conto di alcuni eventi sopravvenuti;

Dispone:

Il testo dell'ordinanza commissariale 13 dicembre 2005 sopra indicata va corretto e modificato nel modo che viene qui di seguito indicato:

1) nella seconda alinea delle premesse, le parole «Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2003» sono sostituite dalle parole «Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003»;

2) nella quindicesima alinea delle premesse, le parole «ha approvato» sono sostituite dalle parole «ha adottato»;

3) nella diciassettesima e nella trentatreesima alinea delle premesse e nella prima alinea della parte dispositiva le parole «Deposito D-2 per i rifiuti solidi a bassa attività» sono sostituite dalle parole «Deposito temporaneo D-2 limitatamente alla parte necessaria allo stoccaggio dei rifiuti a bassa attività attualmente già presenti nel sito, allo stato solido»;

4) nella ventisettesima alinea delle premesse, le parole «ha riconosciuto la necessità e l'urgenza dell'emanazione dell'ordinanza commissariale di autorizzazione alla costruzione delle infrastrutture in questione, impegnando l'ente stesso alla formulazione nel più breve tempo possibile del richiesto parere» sono sostituite dalle parole «preso atto della necessità e dell'urgenza dichiarate dal commissario delegato di provvedere alla emanazione dell'ordinanza commissariale di autorizzazione alla costruzione delle infrastrutture in questione, impegnando l'ente stesso alla formalizzazione nel più breve tempo possibile del richiesto parere»;

5) nella ventottesima alinea delle premesse le parole «Ritenuto che con tali espliciti riconoscimento e impegno si deve intendere manifestata la piena adesione all'ordinanza commissariale in questione, mancando soltanto la mera formalizzazione del parere» sono sostituite dalle parole «Ritenuto che con tale impegno l'ente non ha preso posizione contraria all'autorizzazione alla costruzione delle opere in questione, chiedendo piuttosto che siano definiti gli impegni degli enti coinvolti, anche per quanto riguarda le aspettative di ristoro dei disagi ambientali e territoriali della comunità locale, e che tutto ciò non contrasta né impedisce il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione»;

6) nella trentesima alinea delle premesse le parole «Ritenuto che ove, successivamente alla emanazione della presente ordinanza ed entro il 31 gennaio 2006, secondo l'impegno formalmente assunto dal sindaco del comune di Saluggia nella citata riunione del 2 dicembre 2005 davanti al prefetto di Vercelli» sono state sostituite dalle parole «Ritenuto che ove, successivamente alla emanazione della presente ordinanza ed entro il 15 marzo 2006, in attuazione dell'impegno manifestato dal sindaco del comune di Saluggia di voler procedere nelle vie ordinarie;

7) nella trentunesima alinea delle premesse, dopo le parole «con delibera di giunta adottata nell'adunanza del 17 ottobre 2005» sono aggiunte le parole «limitatamente all'urgenza della realizzazione del nuovo sistema di approvvigionamento idrico e del ricovero, presso il nuovo deposito D-2, dei rifiuti attualmente immagazzinati in modo precario nel deposito 2003»;

8) nella trentatreesima alinea delle premesse, le parole «non sia in contrasto con il citato parere in quanto trattasi» sono sostituite dalle parole «è aderente ai citati pareri in quanto trattasi in parte di meri accessori indispensabili e in parte»;

9) nella trentatreesima alinea delle premesse le parole «atteso che esso» sono sostituite dalle parole «sia perché subordinato al pronunciamento ministeriale di compatibilità ambientale, sia perché»;

10) nella sesta alinea della parte dispositiva dell'ordinanza, le parole «31 gennaio 2006» sono sostituite dalle parole «15 marzo 2006».

La presente ordinanza viene trasmessa al comune di Saluggia, per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla provincia di Vercelli, alla regione Piemonte, nonché a tutti gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativi e alle amministrazioni centrali e periferiche competenti.

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del già citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente ordinanza è esecutiva dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2006

Il commissario delegato: JEAN

06A02442

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 7 marzo 2006, n. **980814.**

Legge 19 dicembre 1992, n. 488. Ulteriori modifiche ed integrazioni alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alle Confederazioni artigiane

Com'è noto, la circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, già alcune volte modificata, rappresenta una delle principali norme di attuazione della legge n. 488/1992, definendo essa le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti da detta legge.

Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione della norma agevolativa, si ravvisa l'esigenza di apportare alla predetta circolare alcune nuove modifiche ed integrazioni allo scopo di aumentare l'efficacia e la tempestività dei controlli finali che correntemente si effettuano sui programmi di investimento agevolati, consentendo alle imprese interessate di predisporre per tempo la documentazione generalmente occorrente senza così pregiudicare la celerità dei procedimenti agevolativi.

Alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 sono quindi apportate le modifiche e le integrazioni di seguito indicate.

Con riferimento al punto 3.10.

Il penultimo periodo («La dichiarazione di cui ... l'elenco di cui sopra») è sostituito dai seguenti: «La dichiarazione di cui si tratta deve essere esibita dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonché allegata alla documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 8, accludendo alla stessa dichiarazione l'elenco di cui sopra. All'atto della presentazione della documentazione finale, l'elenco dovrà essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato.».

L'ultimo periodo («La mancata ... delle agevolazioni») è sostituito dal seguente: «La mancata o incompleta tenuta di dette scritture dà luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni».

Dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «L'impresa deve inoltre acquisire e conservare la documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione di cui al successivo punto 7 e della rendicontazione di spesa di cui al successivo punto 8 (ad esempio, certificati di origine dei macchinari, documenti di trasporto, certificati di assicurazione, documenti di immatricolazione, dichiarazioni di conformità di cui alla direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998, ecc.). Tale documentazione deve essere esibita dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonché allegata in copia alla documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 8. La mancata o incompleta esibizione di detta documentazione dà luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni».

Con riferimento al punto 7.5.

Dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Nei casi di cui al successivo punto 7.6, la banca concessionaria, prima di procedere all'erogazione parziale dell'ultima quota del contributo, effettua accertamenti, secondo le modalità ed i criteri indicati dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche sullo stato di funzionamento del programma agevolato e sull'esistenza presso l'unità produttiva dei beni oggetto della documentazione finale di spesa, così come dichiarati dall'impresa. Per l'erogazione parziale di detta ultima quota il termine di quindici giorni sopra indicato è aumentato a quarantacinque giorni».

Con riferimento al punto 8.2.

Dopo le parole «e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese» sono aggiunte le seguenti: «nonché aver avviato l'attività agevolata con l'utilizzo dei beni oggetto della documentazione finale di spesa,».

Dopo le parole «comprovante l'effettuazione delle spese stesse» sono aggiunte le seguenti: «corredata della documentazione di cui al precedente punto 3.10 e delle dichiarazioni di cui al successivo punto 8.4».

Con riferimento al punto 8.3.

Dopo le parole «nelle commesse interne di lavorazione.» Sono aggiunte le seguenti: «Per tutti i titoli di spesa di importo imponibile pari almeno a € 50.000 dovrà essere trasmessa la documentazione bancaria che ne comprovi l'avvenuto pagamento, fermo restando l'obbligo a carico dell'impresa di produrre la medesima documentazione anche per gli altri titoli di spesa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni.».

Con riferimento al punto 8.4.

Dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Alla documentazione di spesa devono essere inoltre allegati la dichiarazione con l'apposito elenco previsti al precedente punto 3.10, nonché copia della documentazione attestante il requisito di nuovo di fabbrica di cui al medesimo punto 3.10.».

Con riferimento al punto 8.5.

Dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per i programmi la cui spesa ammessa risulta almeno pari a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro dovranno essere trasmessi al Ministero anche l'elenco e la dichiarazione previsti al precedente punto 3.10, nonché copia della documentazione attestante il requisito di nuovo di fabbrica di cui al medesimo punto 3.10.».

Con riferimento al punto 8.6.

Dopo le parole «apposite commissioni» sono aggiunte le seguenti: «allo scopo di accertare l'ultimazione dei lavori, la presenza, pur a campione, dei beni riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.10, la tipologia dell'iniziativa realizzata, lo stato di attività dell'unità produttiva, gli obiettivi conseguiti con il programma agevolato, con particolare riferimento a quelli produttivi, occupazionali e di impatto ambientale, il rispetto delle norme urbanistiche e di quelle per la tutela dell'ambiente mediante l'acquisizione di idonea documentazione, nonché le condizioni di ammissibilità dei singoli titoli di spesa, così come proposta dalla banca concessionaria, in relazione alla natura degli investimenti ed ai divieti, limitazioni e condizioni di cui all'art. 4 del regolamento, al precedente punto 3.9 e ad altre direttive all'uopo emanate dal Ministero.».

Con riferimento all'allegato n. 8a.

Dopo le parole «beni maggiormente rilevanti» sono aggiunte le parole *«, e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno pari a* € 10.000,00,».

Con riferimento agli allegati numeri 28, 29, 30 e 31.

Dopo le parole «allo stato nuovi di fabbrica» sono aggiunte le seguenti: «così come peraltro documentato, e che quelli maggiormente rilevanti, e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno pari a € 10.000,00, sono singolarmente identificabili attraverso l'elenco e la dichiarazione di cui al punto 3.10 della circolare esplicativa».

Con riferimento agli allegati numeri 30 e 31.

A conclusione della dichiarazione, prima della data e della sottoscrizione, è aggiunta la seguente alinea «- che l'impianto è in perfetto stato di funzionamento.».

Le modifiche e le integrazioni anzidette hanno efficacia per tutte le iniziative che, alla data di entrata in vigore della presente circolare, risultino già agevolate in via provvisoria e per le quali le imprese non abbiano ancora prodotto alle banche concessionarie la documentazione finale di spesa di cui all'art. 9 del decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando l'obbligo per tutte le imprese di consentire al Ministero e/o alla banca concessionaria, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto ministeriale, ogni accertamento che gli organismi preposti alle verifiche ritengano necessario.

Roma, 7 marzo 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A02605

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 marzo 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1913
Yen	140,34
Lira cipriota	0,5747
Corona ceca	28,767
Corona danese	7,4598
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68580
Fiorino ungherese	255,34
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8562
Corona svedese	9,4733
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	37,439
Franco svizzero	1,5616
Corona islandese	79,53
Corona norvegese	7,9875
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3249
Nuovo leu romeno	3,4909
Rublo russo	33,4060
Nuova lira turca	1,5800
Dollaro australiano	1,6180
Dollaro canadese	1,3636
Yuan cinese	9,5810
Dollaro di Hong Kong	9,2462
Rupia indonesiana	11021,91
Won sudcoreano	1163,54
Ringgit malese	4,4239
Dollaro neozelandese	1,8357
Peso filippino	60,816
Dollaro di Singapore	1,9450
Baht tailandese	46,580
Rand sudafricano	7,5189

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A02786

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento dei biglietti di alcune lotterie nazionali

I biglietti della lotteria nazionale del Festival di Sanremo e dei Carnevali di Acireale, Gallipoli e Viareggio, di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Serie	Dal	Al	Quantità
D	83721	83730	10

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
959766	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEDAGLIA D'ORO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
151420	000	149
151421	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2107355	000	59
2107356	000	59
2107357	000	59
2107365	000	59
2107366	000	59
2107367	000	59
2107368	000	59

06A02646 - 06A02646-bis

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 9, adottata in data 10 novembre 2005 dall'INPGI - Gestione separata.

Con ministeriale n. 24/IX/0003781/PG-L-26 del 24 febbraio 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 9, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata dell'INPGI in data 10 novembre 2005, con la quale è stato modificato l'art. 27 del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione separata.

06A02603

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 11/05/PRV, adottata in data 20 ottobre 2005 dall'ENPAPI

Con ministeriale n. 24/IX/0004050/INF-L-18 del 1° marzo 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 11/05/PRV, adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica in data 20 ottobre 2005, su proposta del consiglio di amministrazione del 29 settembre 2005, concernente il Regolamento per l'erogazione di borse di studio in favore degli assicurati e dei loro figli.

06A02604

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza delle società FID.IN.GEST. S.p.a., Bigli S.p.a., Mark Invest S.p.a., Mark Leasing S.p.a. e Finasmark Finanziaria S.p.a., in Milano.

Il Ministro delle attività produttive, con decreto 23 febbraio 2006 ha accettato le dimissioni del dott. Giovanni Benevento da componente del Comitato di sorveglianza delle società FID.IN.-GEST. S.p.a., Bigli S.p.a., Mark Invest S.p.a., Mark Leasing S.p.a., Finasmark Finanziaria S.p.a., tutte con sede in Milano ed assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decorrenza dalla data del provvedimento.

Dalla predetta data, nel Comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società FID.IN.-GEST. S.p.a., Bigli S.p.a., Mark Invest S.p.a., Mark Leasing S.p.a., Finasmark Finanziaria S.p.a., tutte con sede in Milano è stato nominato il sig. avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953, con studio in Milano, piazzetta Gastalla, 11, in qualità di esperto.

Il Comitato di sorveglianza è, pertanto, così composto:

dott. Raffaele Morrone, nato a Roma il 9 marzo 1943, dirigente del Ministero delle attività produttive, con funzioni di presidente;

avv. Lydia Santoro Ruo, nata a Campana (Cosenza), il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3, componente;

avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953, con studio in Milano, piazzetta Gastalla n. 11, componente.

06A02610

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visustrin»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 135 del 17 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Mcneil S.r.l. (codice fiscale 02605390968) con sede legale e domicilio fiscale in via Buonarroti Michelangelo, 23 - 20093 Cologno Monzese - Milano.

Medicinale: VISUSTRIN.

Confezione: «0,1% Collirio, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 015582012.

È ora trasferita alla società: Pietrasanta Pharma S.p.a. (codice fiscale 01194030464) con sede legale in via S. Francesco, 67 - 55049 Viareggio - Lucca.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02451

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tantum Verde P»

Estratto determinazione AIC/N n. 147 del 22 febbraio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

È autorizzato il rinnovo dell'immissione in commercio del medicinale: TANTUM VERDE P nelle forme e confezioni: «3 mg pastiglie gusto menta» 20 pastiglie senza zucchero, «3 mg pastiglie gusto menta» 30 pastiglie senza zucchero, «3 mg pastiglie gusto limone» 20 pastiglie senza zucchero, «3 mg pastiglie gusto limone» 30 pastiglie senza zucchero.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - c.a.p. 00181, codice fiscale 03907010585.

Confezioni:

«3 mg pastiglie gusto menta» 20 pastiglie senza zucchero - A.I.C. n. 028494033 (in base 10), 0V5L6K (in base 32).

Forma farmaceutica: pastiglia.

Validità prodotto integro: quattro anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Disch AG (Gruppo Ricola) nello stabilimento sito in Othmarsingen (Svizzera).

Controllore finale e rilascio dei lotti: A.C.R.A.F. S.p.a. nello stabilimento sito in via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona.

Composizione: 1 pastiglia contiene:

principio attivo: benzidamina cloridrato 3 mg (pari a benzidamina 2,68 mg);

eccipienti: acido citrico monoidrato 2 mg; aroma limone 1,5 mg; aroma menta 5 mg; aspartame (E 951) 3,5 mg; giallo chinolina (E 104) 0,035 mg; indigotina (E 132) 0,015 mg; isomalto (E 953) 3183 mg; mentolo 4 mg.

«3 mg pastiglie gusto menta» 30 pastiglie senza zucchero - A.I.C. n. 028494045 (in base 10), 0V5L6X (in base 32).

Forma farmaceutica: pastiglia.

Validità prodotto integro: quattro anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Disch AG (Gruppo Ricola) - Othmarsingen (Svizzera).

Controllore finale e rilascio dei lotti: A.C.R.A.F. S.p.a. nello stabilimento sito in via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona.

Composizione: 1 pastiglia contiene:

principio attivo: benzidamina cloridrato 3 mg (pari a benzidamina 2,68 mg);

eccipienti: acido citrico monoidrato 2 mg; aroma limone 1,5 mg; aroma menta 5 mg; aspartame (E 951) 3,5 mg; giallo chinolina (E 104) 0,035 mg; indigotina (E 132) 0,015 mg; isomalto (E 953) 3183 mg; mentolo 4 mg.

«3 mg pastiglie gusto limone» 20 pastiglie senza zucchero - A.I.C. n. 028494058 (in base 10), 0V5L7B (in base 32).

Forma farmaceutica: pastiglia.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Disch AG (Gruppo Ricola) - Othmarsingen (Svizzera).

Controllore finale e rilascio dei lotti: A.C.R.A.F. S.p.a. nello stabilimento sito in via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona.

Composizione: 1 pastiglia contiene:

principio attivo: benzidamina cloridrato 3 mg (pari a benzidamina 2,68 mg);

eccipienti: acido citrico monoidrato 37 mg; aroma limone 10 mg; aroma menta 1 mg; aspartame (E 951) 3,26 mg; giallo chinolina (E 104) 0,098 mg; indigotina (E 132) 0,0032 mg; isomalto (E 953) 3183 mg;

«3 mg pastiglie gusto limone» 30 pastiglie senza zucchero - A.I.C. n. 028494060 (in base 10), 0V5L7D (in base 32).

Forma farmaceutica: pastiglia.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Disch AG (Gruppo Ricola) - Othmarsingen (Svizzera).

Controllore finale e rilascio dei lotti: A.C.R.A.F. S.p.a. nello stabilimento sito in via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona.

Composizione: 1 pastiglia contiene:

principio attivo: benzidamina cloridrato 3 mg (pari a benzidamina 2,68 mg);

eccipienti: acido citrico monoidrato 37 mg; aroma limone 10 mg; aroma menta 1 mg; aspartame (E 951) 3,26 mg; giallo chinolina (E 104) 0,098 mg; indigotina (E 132) 0,0032 mg; isomalto (E 953) 3183 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del dolore e delle irritazioni della bocca e della gola.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

«3 mg pastiglie gusto menta» 20 pastiglie senza zucchero - A.I.C. n. 028494033 (in base 10), 0V5L6K (in base 32).

Resta confermata la classe di rimborsabilità: «C»;

«3 mg pastiglie gusto menta» 30 pastiglie senza zucchero - A.I.C. n. 028494045 (in base 10), 0V5L6X (in base 32).

Resta confermata la classe di rimborsabilità: «C»;

«3 mg pastiglie gusto limone» 20 pastiglie senza zucchero - A.I.C. n. 028494058 (in base 10), 0V5L7B (in base 32).

Resta confermata la classe di rimborsabilità: «C»;

«3 mg pastiglie gusto limone» 30 pastiglie senza zucchero - A.I.C. n. 028494060 (in base 10), 0V5L7D (in base 32).

Resta confermata la classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

«3 mg pastiglie gusto menta» 20 pastiglie senza zucchero - Resta confermata la classificazione ai fini della fornitura OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco - A.I.C. n. 028494033;

«3 mg pastiglie gusto menta» 30 pastiglie senza zucchero - Resta confermata la classificazione ai fini della fornitura OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco - A.I.C. n. 028494045;

«3 mg pastiglie gusto limone» 20 pastiglie senza zucchero - Resta confermata la classificazione ai fini della fornitura OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco - A.I.C. n. 028494058;

«3 mg pastiglie gusto limone» 30 pastiglie senza zucchero - Resta confermata la classificazione ai fini della fornitura OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco - A.I.C. n. 028494060.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02452

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Streptomagma»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 149 del 22 febbraio 2006

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia - Latina, codice fiscale 00130300874.

Medicinale: STREPTOMAGMA.

Variazione A.I.C.: nuovo produttore (sostituzione o aggiunta) se non disponibile un certificato d'idoneità della Farmacopea europea.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione del fornitore del principio attivo: pectina, da: CP Kelco - Danimarca, a: Danisco Czeck Republic a.s. Palackeho ul. 6 - Smirice (Repubblica Ceca) - relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 011068032 - «sospensione orale» 1 flacone 90 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02445

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proteoferrina»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 153 del 22 febbraio 2006

Medicinale: PROTEOFERRINA.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Viale Certosa, 130 - 20156 Milano - codice fiscale 05849130157.

Variazione A.I.C.: Adeguamento Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 023438056 - «40 mg soluzione orale 10 flaconcini» varia in «40 mg/15 ml soluzione orale» - 10 contenitori monodose da 15 ml».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02444

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipofundin MCT».

Estratto determinazione AIC/N/V n. 156 del 22 febbraio 2006

Medicinale: LIPOFUNDIN MCT.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio in Carl Braun Strasse, 1 - 34209 - Melsungen (Germania).

Variazione A.I.C.: modifica della posologia e del modo di somministrazione (B13) - estensione d'uso in range di età pediatrica e adeguamento standard terms.

È autorizzata la modifica della posologia e del modo di somministrazione limitatamente all'estensione dell'utilizzo del medicinale in età pediatrica e in particolare nell'età neonatale. Al paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto vengono aggiunti i punti:

«Bambini in età prescolare (da 1 a 6 anni), 1-3 g di lipidi per kg di peso corporeo al giorno corrispondenti a:

10-30 ml di Lipofundin MCT 5% + 5% per kg di peso corporeo al giorno;

5-15 ml di Lipofundin MCT 10% + 10% per kg di peso corporeo al giorno.

Neonati (da 0 a 1 anno), 2-3 (max. 4) g di lipidi per kg di peso corporeo al giorno corrispondenti a:

20-30 (max. 40) ml di Lipofundin MCT 5% + 5% per kg di peso corporeo al giorno;

10-15 (max. 20) ml di Lipofundin MCT 10% + 10% per kg di peso corporeo al giorno.

La capacità di eliminare trigliceridi e lipidi non è completamente sviluppata, particolarmente in caso di neonati prematuri o ipotrofici, perciò si deve evitare di raggiungere i dosaggi limite e i trigliceridi e gli acidi grassi devono essere monitorati molto attentamente. Non deve essere presente iperlipidemia alla fine dell'intervallo tra due infusioni giornaliere.».

È inoltre rivisto e modificato il paragrafo 4.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto nei punti relativi a «Velocità massima di infusione», «Modo di somministrazione» e «Durata del trattamento».

Sono modificate inoltre, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 027485150 - «5%+5% emulsione per infusione» 10 flaconi 250 ml», varia in «5%+5% emulsione per infusione endovenosa» 10 flaconi 250 ml»;

A.I.C. n. 027485162 - «5%+5% emulsione per infusione» 10 flaconi 500 ml», varia in «5%+5% emulsione per infusione endovenosa» 10 flaconi 500 ml».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02446

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duphalac»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 158 del 22 febbraio 2006

Medicinale: DUPHALAC.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V. con sede legale e domicilio in C.J. Van Houtenlaan, 36 - 1381 CP Weesp (Olanda).

Variazione A.I.C.: Adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato: «66,7% sciroppo flacone da 200 ml» varia in «66,7 g/100 ml sciroppo flacone da 200 ml» - A.I.C. n. 022512014.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02450

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Hyperphar».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 163 del 22 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Hyperphar Group S.p.a. (codice fiscale 03777940374) con sede legale e domicilio fiscale in via Giovanni Pascoli, 60 - 20129 Milano.

Medicinale: CITALOPRAM HYPERPHAR.

Confezione:

A.I.C. n. 035892013 - «20 mg compresse rivestite con film» blister 14 compresse;

A.I.C. n. 035892025 - «20 mg compresse rivestite con film» blister 28 compresse;

A.I.C. n. 035892037 - «20 mg compresse rivestite con film» flacone 14 compresse;

A.I.C. n. 035892049 - «20 mg compresse rivestite con film» flacone 28 compresse;

A.I.C. n. 035892052 - «40 mg compresse rivestite con film» blister 14 compresse;

A.I.C. n. 035892064 - «40 mg compresse rivestite con film» flacone 14 compresse.

È ora trasferita alla società: Ratiopharm GMBH, con sede legale e domicilio in Graf-Arco strasse 3, D-89070 - ULM (Germania).

Con conseguente variazione della denominazione medicinale: da Citalopram Hyperphar, a: Citalopram Ratiopharm.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02443

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Katadolon»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 176 del 27 febbraio 2006

Medicinale: KATADOLON.

Titolare A.I.C.: Viatris S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Brenta n. 18 - 20139 Milano, codice fiscale 00846530152.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato.

Da: 30 capsule 100 mg - A.I.C. n. 026784025;

A: 100 mg capsule rigide 30 capsule - A.I.C. n. 026784025.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

06A02449

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione AIC/N/T n. 181 del 27 febbraio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Finmedical s.r.l. (codice fiscale 01056750472) con sede legale e domicilio fiscale in vicolo Dè Bacchettoni, 1/A - 51100 Pistoia.

Medicinale: STAMIFEN.

Confezione:

A.I.C. n. 035241013 - «2mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 035241025 - «1 mg compresse solubili» 40 compresse.

Medicinale: TAFOCEX.

Confezione:

A.I.C. n. 035289040 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone 1 g + 1 fiala 4 ml con Lidocaina.

Medicinale: VASCULENE.

Confezione:

A.I.C. n. 025956018 - «10 mg capsule rigide» 50 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 025956020 - «5 mg capsule rigide» 50 capsule.

Medicinale: VENTOFLU.

Confezione:

A.I.C. n. 034843019 - «0,1% soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 034843021 - «0,05% bambini soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 034843033 - «0,025% spray nasale, soluzione» flacone 20 ml (sospesa).

Sono ora trasferite alla società: Pliva Pharma S.p.a. (codice fiscale 03227750969) con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo - Milano.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02447

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nerixia»

Estratto determinazione AIC/N n. 182 del 27 febbraio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: Nerixia, rilasciata alla Società Abiogen Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio in via Meucci, 36 - 56014 Ospedaletto (Pisa) Italia, codice fiscale 05200381001, sono apportate le seguenti modifiche:

Indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: «Osteogenesi imperfetta. Malattia ossea di Paget», relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 035268022 «100 mg concentrato per soluzione per infusione» 2 fiale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

La classificazione ai fini della rimborsabilità ora autorizzata è la seguente:

confezione: A.I.C. n. 035268022 - «100 mg concentrato per soluzione per infusione» 2 fiale;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 56,76 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 93,68 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente:

confezione: A.I.C. n. 035268022 - «100 mg concentrato per soluzione per infusione» 2 fiale - OSP 2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.

Smaltimento scorte.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02448

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Sannicandro di Bari

La giunta della regione Puglia con atto n. 1798 del 6 dicembre 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via deinitiva il Piano regolatore generale del comune di Sannicandro di Bari.

06A02519

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si comunica che la ditta Prantner Hermann & Co. S.a.s., con sede a 39022 Lagundo (Bolzano), via Peter Talguther, 4, assegnataria del marchio di identificazione 66 BZ, in data 11 febbraio 2006 ha fatto denuncia di smarrimento del punzone in suo possesso della 1ª grandezza - incavo, recante l'impronta del marchio di identificazione «* 66 BZ».

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

06A02609

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601061/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.